

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

523^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-32

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 33-42

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo)* 43-56

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

*(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati)**(261) DI ORIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**(540) CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica**(796) MACERATINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560**(1251) SPECCHIA. - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**(1479) NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**(1959) VERALDI. - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*VEDOVATO (*Dem. Sin.-L'Ulivo*), relatore .. 3, 22
29 e *passim*CAPALDI (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 3, 30VERALDI (*PPI*) 5LAURO (*Forza Italia*) Pag. 7, 9COSTA (*Forza Italia*) 11MINARDO (*UDR*) 13AZZOLLINI (*Forza Italia*) 14BORNACIN (*AN*) 16* SARTO (*Verdi-L'Ulivo*) 18, 21, 22MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 23, 27, 28 e *passim*PREIONI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) .. 31MORO (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 31

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 31, 32

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3455:

Ordini del giorno 33, 34, 35

Articolo 1 ed emendamento 36, 38

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Nuova assegnazione 43

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 43

GOVERNO

Trasmissione di documenti 43

INTERROGAZIONI

Annunzio 32

Interrogazioni 43

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 15 gennaio 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 34 senatori in congedo (v. *Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9.33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sospende brevemente la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 9,34, è ripresa alle ore 9,35.

Discussione dei disegni di legge:

(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.

(261) DI ORIO ed altri – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(540) CARCARINO ed altri – Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica

(796) MACERATINI ed altri – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560

(1251) SPECCHIA – Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(1479) NOVI – Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(1959) VERALDI – Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

PRESIDENTE. Passa all'esame del disegno di legge n. 3455, nel testo proposto dalla Commissione.

VEDOVATO, *relatore*. Non ritiene necessario integrare la relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CAPALDI (*DS*). La normativa in esame risolve annose situazioni di disagio nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, venendo così incontro alle aspettative di molti cittadini. Destano però preoccupazione i criteri di assegnazione delle abitazioni e la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso alle graduatorie; in tal senso, l'ordine del giorno n. 4 mira ad evitare differenziazioni territoriali tra i cittadini. È altresì necessario intraprendere con coraggio la strada delle demolizioni degli edifici non sanati, risolvendo il nodo della attribuzione agli uffici tecnici comunali della responsabilità del perfezionamento delle ordinanze di demolizione. (*Applausi dal Gruppo DS*).

VERALDI (*PPI*). Il provvedimento si colloca nell'ambito del processo di trasferimento di compiti e funzioni individuato dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Tutte le norme in esso contenute mirano a garantire continuità attuativa alla disciplina precedente, senza influire sul futuro assetto relativo alle competenze e alle funzioni degli enti locali. Il Gruppo PPI è pertanto favorevole alla sua approvazione (*Applausi dal Gruppo PPI*).

LAURO (*FI*). Nonostante gli impegni assunti a livello europeo dall'Italia in tema di miglioramento della qualità della legislazione, si è oggi in presenza dell'ennesimo esempio di oscurità e disomogeneità legislativa. Il testo lascia irrisolte molte delle questioni che riguardano il settore dell'edilizia residenziale pubblica, che avrebbe invece bisogno di un processo di razionalizzazione che sfociasse nell'elaborazione di un

testo unico. A parte l'inopportunità di una dichiarazione di assorbimento del disegno di legge n. 1479 a seguito dell'approvazione del testo proposto dalla Commissione, considerato che nessuna delle norme in esso contenute ha trovato accoglimento in questo testo, la problematica dell'edilizia residenziale pubblica andrebbe inquadrata in una cornice più generale che tenesse conto sia dell'esigenza di creare sviluppo e nuova occupazione, sia dell'impatto che deriverà dalla crescita dei flussi migratori regolari. Da tali considerazioni discendono gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3 e 5. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

COSTA (FI). Il settore edilizio, che pure aveva consentito in passato all'imprenditoria meridionale di dimostrare la propria competitività, ha subito un processo di degrado e di marginalizzazione. Ciò rende ancor più necessario un intervento legislativo quale quello in esame, e che però occorrerebbe completare e qualificare. È anzitutto opportuno procedere alla dismissione totale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, recuperando i centri storici delle città ad alta tensione abitativa ed estendendo ad una più generale utilità pubblica il recupero di immobili per usi sociali di cui all'articolo 13. Si avverte altresì l'esigenza di definire meglio i livelli di responsabilità per l'adozione degli strumenti urbanistici e di migliorare gli attuali interventi in materia di difesa del suolo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MINARDO (UDR). Il provvedimento, destinato ad incidere positivamente sulla ripresa economica ed occupazionale del paese, introduce importanti modifiche riguardo alle competenze ed alle responsabilità degli enti locali, nonché in tema di recupero di immobili pubblici per usi sociali ed abitativi.

AZZOLLINI (FI). L'articolo 19 del testo proposto dalla Commissione sostanzialmente ripropone il contenuto del disegno di legge n. 2263, da lui presentato, e su cui erano state avanzate perplessità, evidentemente ora svanite, in ordine a presunte incompatibilità con la potestà legislativa delle regioni. Desta dunque soddisfazione l'accoglimento di un'impostazione legislativa che, pur rispettando le competenze regionali, consentirà ai comuni di avere tempi di decisione certi, evitando così speculazioni.

BORNACIN (AN). Premesso che il provvedimento lascia ancora irrisolto il problema della riforma degli IACP, va ricordato che l'avvenuto trasferimento alle regioni di alcune competenze fondamentali ha dato luogo a collisioni tra legislazione nazionale e regionale, mentre l'atteggiamento del Governo rispetto a tale tematica appare contraddittorio. Il Gruppo AN è comunque sostanzialmente favorevole, nella speranza che, anche attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti correttivi, le norme potranno essere poi efficacemente applicate. (*Applausi dal Gruppo AN*).

SARTO (Verdi). Il riordino dell'edilizia residenziale pubblica rappresenta un obiettivo fondamentale; in particolare, sono da accogliere le

norme riguardanti i cosiddetti contratti di quartiere ed il principio della salvaguardia dei centri urbani. Appare però necessaria una riforma più omogenea in materia di concessioni autostradali, mentre vi è la riserva del Gruppo Verdi sulle norme del provvedimento concernenti i programmi pluriennali di attuazione (articolo 18), gli strumenti urbanistici (articolo 19) e i piani attuativi (articolo 20). Su tali aspetti sarebbe infatti necessario provvedere ad un riordino complessivo, nel rispetto delle competenze regionali. (*Applausi e congratulazioni del senatore Bortolotto*).

PRESIDENTE. Constata l'assenza del senatore Bosi, già iscritto a parlare, e dichiara chiusa la discussione generale.

VEDOVATO, *relatore*. Il provvedimento è successivo al trasferimento delle competenze in materia di edilizia residenziale a livello regionale realizzato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e corrisponde alle aspettative sia dei privati, sia dei responsabili della pubblica amministrazione. Non potendosi considerare esauriti tutti gli aspetti del settore, dichiara la disponibilità a riprendere l'esame del disegno di legge n. 1479, sollecitato dai senatori Lauro e Novi.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il testo riprende il contenuto di un vecchio decreto-legge, ereditato dall'attuale Governo. (*Commenti del senatore Meduri*). L'Esecutivo in carica intende comunque impegnarsi sui temi dell'abusivismo e della tutela degli inquilini. Quanto alle considerazioni del senatore Lauro, premesso che la disoccupazione non è un problema soltanto italiano, va detto che non è possibile prevedere regole future in tema di edilizia residenziale, che è di competenza regionale. Sarà opportuno poi riprendere l'esame del disegno di legge n. 1479, mentre l'abusivismo dovrà essere trattato con provvedimento specifico. Sono inoltre previste iniziative congiunte con le regioni per un'adeguata riqualificazione urbana, anche tenendo conto dell'alto numero di alloggi inutilizzati; il Governo è comunque contrario a politiche di dismissione dell'edilizia pubblica da parte degli IACP.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(*Segue MATTIOLI*). Quanto, infine, alle considerazioni del senatore Sarto, va segnalato che le risorse previste mirano al risanamento dei centri urbani e che le norme degli articoli 18, 19 e 20 rappresentano il frutto anche dell'accoglimento di alcune richieste dell'opposizione o dei pareri specificamente espressi dagli esperti competenti in materia. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e Verdi*).

PRESIDENTE. Invita il relatore ed il Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

VEDOVATO, *relatore*. Esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accoglie gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3 e 5, se il senatore Lauro è disponibile a trasformarli in raccomandazione; accoglie inoltre l'ordine del giorno n. 4.

PRESIDENTE. Il senatore Lauro ha fatto conoscere preventivamente alla Presidenza il suo assenso a tale trasformazione. Dato il parere favorevole del relatore e l'accoglimento del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno non verranno posti in votazione.

SPECCHIA, *segretario*. Dà lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 1.1 e 1.8 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si danno inoltre per illustrati gli emendamenti a firma dei senatori Lauro e Castelli.

VEDOVATO, *relatore*. Dà per illustrato l'emendamento 1.100.

CAPALDI (*DS*). L'emendamento 1.5 si illustra da sé.

VEDOVATO, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.5 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dal senatore Castelli.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorde sull'invito a ritirare l'emendamento 1.1, sebbene alcuni punti possano essere trasformati in ordine del giorno che il Governo è disponibile ad accogliere. Per il resto, il parere è conforme al relatore.

PRESIDENTE. Poiché non è presente il senatore Lauro, l'emendamento 1.1 è decaduto.

PREIONI (*LNPI*). Lo fa proprio.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, passa alla votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.1. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12,45.

MORO (*LNPI*). Aggiunge la firma all'emendamento 1.1

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, pone nuovamente ai voti l'emendamento 1.1. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SERENA, *segretario*. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

La seduta termina alle ore 12,47.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barrile, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Capaldi, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Fanfani, Fiorillo, Fumagalli Carulli, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Masullo, Martelli, Pagano, Palumbo, Rocchi, Sartori, Smuraglia, Tavianini, Tirelli, Toia, Valiani, Villone.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vedo ancora il rappresentante del Governo e questo ci mette nelle condizioni di dover brevemente sospendere la seduta, in attesa del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Mattioli. Aspettiamo quindi un attimo; pare che sia rimasto ingolfato nel traffico, per quanto stamane non ce n'era granché. Quindi, sospendiamo per qualche minuto, con santa e cristiana – o laica, a seconda dei casi – rassegnazione.

CARCARINO. Signor Presidente, si avvalga delle sue facoltà e autorizzi il relatore a svolgere la relazione sui disegni di legge.

(La seduta, sospesa alle ore 9,34, è ripresa alle ore 9,35).

PRESIDENTE. Con l'arrivo tempestivo del sottosegretario Mattioli, possiamo quindi iniziare i nostri lavori.

Discussione dei disegni di legge:

(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(261) Di Orio ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(540) Carcarino ed altri. – Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica

(796) Maceratini ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560

(1251) Specchia. – Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(1479) Novi. – Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(1959) Veraldi. – Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale», approvato dalla Camera dei deputati, «Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», di iniziativa dei senatori Di Orio, Petrucci, Staniscia e Bettoni Brandani, «Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica», di iniziativa dei senatori Carcarino, Marino, Albertini, Bergonzi, Caponi, Cò, Crippa, Manzi, Marchetti, Russo Spina e Salvato, «Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560», di iniziativa dei senatori Maceratini, Mulas, Bonatesta, Florino e Pace, «Norme in mate-

ria di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», di iniziativa del senatore Specchia, «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», di iniziativa del senatore Novi, e « Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», di iniziativa del senatore Veraldi.

Il relatore, senatore Vedovato, intende integrare la relazione?

VEDOVATO, *relatore*. Signor Presidente, non credo sia necessario in quanto abbiamo avuto modo in Commissione di discutere approfonditamente l'argomento. Ritengo quindi che sia opportuno procedere subito alla discussione generale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Capaldi, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno n. 4.

Ha facoltà di parlare il senatore Capaldi.

CAPALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame interviene su materie fra loro differenziate; parte dall'edilizia residenziale pubblica per arrivare a provvedimenti in campo ambientale, riguardando peraltro anche il settore della pianificazione territoriale. Esso reca disposizioni utili a sanare situazioni che, in alcuni casi, hanno un'età più alta della mia, superano cioè i 47 anni, senza essere state risolte. Da questo punto di vista, pur all'interno di una non totale condivisione del provvedimento, si deve dare atto che è stato attivato un percorso per consentire la risoluzione di problemi annosi per il settore dell'edilizia residenziale pubblica e per accogliere talune aspettative presenti nel paese. Cito fra tutte la risoluzione attinente gli interessi per la cosiddetta legge Gorla che hanno attualmente un tasso definito per legge a carattere esoso e che con questo provvedimento legislativo vengono riportati nell'alveo della ordinarità del tasso corrente degli interessi.

Il sistema che si introduce ha la caratteristica di andare nel senso del decentramento e delle nuove competenze assegnate alle regioni, prime fra tutte la competenza piena in materia di edilizia residenziale pubblica. Non vi nascondo che rispetto a questo tema, all'interno di una convinta decisione autonomistica di decentramento, permane una grande preoccupazione per quanto avverrà nei prossimi anni con l'assegnazione della piena competenza alle regioni relativamente, per esempio, all'individuazione del reddito per l'accesso all'assegnazione di abitazioni o relativamente al sistema di assegnazioni stesso. È però un rischio che dobbiamo correre se crediamo – come abbiamo creduto – in questa operazione di decentramento.

L'ordine del giorno n. 4 di cui sono primo firmatario – introduco questo tema – si fa interprete proprio di questa preoccupazione cercando di sollecitare un'azione di coordinamento del Governo – avendo rinunciato di fatto alle competenze in materia nei confronti delle regioni – affinché le regioni stesse assumano un ruolo di confronto con l'inquinato

e con le associazioni sindacali degli inquilini proprio relativamente ai temi dell'assegnazione e dei redditi con cui verranno individuate le possibilità di accesso all'assegnazione di una abitazione. È chiaro che difficilmente, per la concezione che si è affermata nel nostro paese in oltre quarant'anni di attività degli Istituti autonomi per le case popolari, gli assegnatari potrebbero comprendere una differenziazione di possibilità di accesso tra regione e regione e, magari, tra comuni limitrofi che, pur ricadendo in regioni diverse, avrebbero una normativa regionale che da una parte potrebbe avvantaggiare e dall'altra penalizzare.

Questo è il senso dell'ordine del giorno di cui sono primo firmatario, che chiaramente è un appello al Governo che spero il sottosegretario Mattioli voglia recepire nel senso vero del termine, perché non è il tentativo di mettere un cappello sopra l'autonomia regionale, bensì la volontà esplicita di cercare di creare un percorso che consenta di inserire questa normativa in una comprensibilità diffusa nel nostro paese di questa volontà di caratterizzare l'attività regionale come potere decisionale *in loco* rispetto alle esigenze del territorio.

Mi soffermo rapidamente su un altro punto che riguarda la gestione del territorio. Nel provvedimento al nostro esame sono contenuti alcuni articoli che sostanzialmente incidono, o dovrebbero incidere, su quella che sarà la normativa *in itinere*, peraltro all'esame della Camera dei deputati, relativa alla pianificazione urbanistica. Personalmente avrei preferito che questa parte non fosse presente nel provvedimento, ma essendosi trattato di una mediazione nel confronto tra le varie forze presenti in Commissione, sia alla Camera e successivamente al Senato, nel tentativo di migliorare quanto possibile il testo che c'è stato consegnato dall'altro ramo del Parlamento, abbiamo cercato di introdurre degli elementi di innovazione.

Sottolineo però al sottosegretario Mattioli il fatto che, con il presente provvedimento, tutta la parte attinente la sanatoria dell'abusivismo edilizio, vale a dire i punti di contrasto, di sofferenza e di diversa interpretazione che erano rimasti in piedi in questi anni, viene chiusa. Io credo che questa sia un'operazione giusta condotta nell'interesse generale.

È necessario però attivare un processo esplicito per quanto riguarda le demolizioni. Il Governo ha già avviato una sua iniziativa: tutto ciò che non è sanato e non è sanabile in questo paese deve essere demolito. Una risposta di certezza del diritto, anche per coloro che hanno commesso abusi, deve essere chiara e netta. Non è possibile che noi continuiamo a incespicare rispetto a queste argomentazioni, delegando al Ministero dell'ambiente la possibilità di demolizioni in zone a vincolo ambientale e contemporaneamente nel resto del paese non si sa bene come e quando si interverrà.

È giusto aver dato delle risposte a coloro che avevano commesso abusi che erano sanabili e averle date fino in fondo; oggi però è altrettanto giusto che ciò che non può essere sanato venga demolito. Al riguardo pongo un problema, sapendo che l'incertezza in questo settore regna sovrana, incertezza anche rispetto ad alcune operazioni di decentramento che si sono attivate in questi anni con l'attività di semplificazione. Ad esempio, l'aver posto in capo agli uffici tecnici comunali la

responsabilità delle ordinanze di demolizione o ripristino di fatto serve e servirà, se non si provvederà in termini rapidi, soltanto a rallentare i procedimenti di demolizione dell'abusivismo. L'aver posto in capo agli uffici tecnici comunali questa responsabilità consente oggi a colui che riceve l'ordinanza di demolizione o ripristino il ricorso gerarchico nei confronti del sindaco, riaprendo i termini rispetto alla possibilità di ricorso soltanto giurisdizionale in sede amministrativa nei confronti dell'ordinanza sindacale. Ritengo che il Governo, in particolar modo il Ministero dei lavori pubblici, debba su questo aspetto riflettere e rapidamente colmare una situazione di difficoltà venutasi a determinare.

Da ultimo, credo che, pure all'interno di queste sottolineature e di questi rilievi certo non favorevoli, il testo al nostro esame abbia caratteristiche e meriti che ne consentono l'approvazione, anche in considerazione del fatto che dà una serie di risposte a migliaia di cittadini del nostro paese. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltà.

VERALDI. Signor Presidente, il disegno di legge n. 3455 va considerato alla luce del processo di devoluzione di compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali operato con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tale decreto, in adempimento della delega conferita al Governo dalla legge n. 59 del 1996, ha disposto un generale trasferimento di funzioni alle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, lasciando alla competenza statale limitate funzioni per opere di rilievo nazionale.

Le norme contenute nel disegno di legge riguardano due ordini di questioni: il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica ed alcuni interventi concernenti opere a carattere ambientale. Vi è l'esigenza di una immediata approvazione del presente provvedimento, che reca una molteplicità di interventi di carattere finanziario, interpretativo, di semplificazione e di sanatoria, fortemente attesi dai cittadini, dagli enti locali e da diversi enti pubblici.

Peraltro, non può sottacersi che detto disegno di legge in taluni punti potrebbe apparire divergente dal nuovo riparto di competenze delineate in materia di edilizia residenziale pubblica dal decreto legislativo n. 112 del 1998. È opportuno quindi ribadire come le sue disposizioni mirino esclusivamente ad assicurare continuità attuativa alle precedenti normative e non incidano sull'assetto futuro delle competenze tra Stato e regioni.

L'articolo 1 semplifica l'iter procedurale connesso alla legge n. 179 del 1992, eliminandone passaggi procedurali, conferendo poteri sostitutivi alle regioni e prevedendo le modalità di cessione ai soci del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa. Modificazioni e semplificazioni della normativa contenuta nella legge n. 457 del 1978 sono recate dall'articolo 2, come il prolungamento del periodo utile assegnato ad imprese e cooperative per l'assegnazione o la vendita di alloggi. L'articolo 3 modifica la legge n. 891 del 1986 perché i tassi previsti ri-

sultano assolutamente sproporzionati rispetto all'attuale costo del denaro e sarà così possibile estinguere il debito residuo o continuare il pagamento delle ulteriori rate ad un tasso stabilito annualmente dal Ministero del tesoro.

Ancora novelle legislative sono contenute nell'articolo 4, che modifica la legge n. 560 del 1993, concernente l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, coordinando la normativa con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Gli articoli 5 e 6 contengono ulteriori novelle a leggi speciali in materia di edilizia residenziale pubblica, mentre l'articolo 7 riguarda la semplificazione della procedura per il programma straordinario di edilizia residenziale, al fine di favorire la mobilità dei dipendenti statali, in particolare delle forze dell'ordine, e l'unificazione delle norme in materia di trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali.

L'articolo 9 estende alle cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia la facoltà di locare o vendere l'alloggio.

L'articolo 11 concerne l'acquisto da parte dei comuni di alloggi da destinare alla locazione nelle aree ad alta tensione abitativa e, analogamente, l'articolo 15 riguarda disposizioni che accelerano l'acquisizione di alloggi da parte dei comuni da destinare agli sfrattati.

In materia di viabilità si stabilisce che le concessionarie autostradali potranno avere altre finalità sociali, modificando l'attuale normativa che prevede l'esclusività dell'oggetto sociale.

Si dettano quindi norme per evidenziare i proventi e la partecipazione delle concessionarie autostradali, relativamente all'attività di impresa diversa da quella principale, svolta anche attraverso collegate e controllate.

Gli articoli 18, 19 e 20 riguardano interventi nel settore dell'urbanistica circa i programmi pluriennali di attuazione, l'approvazione di strumenti urbanistici e dei loro piani attuativi.

L'articolo 23 consente ai professionisti iscritti negli albi professionali e negli elenchi delle Camere di commercio di effettuare il collaudo di ascensori e montacarichi.

Gli interventi a carattere ambientale – cui facevo prima cenno – di cui all'articolo 24 prevedono finanziamenti relativi alla eutrofizzazione del mare Adriatico, ai piani di risanamento idrico, al completamento dei programmi per le aree ad alto rischio ambientale ed un onere a carico del committente delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia superiore a cento miliardi.

L'articolo 25 contiene disposizioni varie riguardanti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche.

L'ultimo articolo, il 26, riguarda infine termini per opere di adeguamento degli scarichi dei comuni di Venezia e di Chioggia.

Per questi motivi, ritenuti urgenti ed importanti, il Gruppo del Partito Popolare Italiano si dichiara favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e annuncia fin d'ora il suo voto positivo. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lauro, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3 e 5.

Ha facoltà di parlare il senatore Lauro.

LAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa è un punto di partenza, non un punto di arrivo. In questa competizione l'Italia parte con grandi problemi rispetto ai nostri *partner* europei. Siamo il paese che cresce meno, l'unico dei paesi europei in cui è aumentata la disoccupazione e, altresì, quello che registra il doppio tasso di inflazione rispetto a Germania e Francia. L'Italia perde competitività ed aumenta il divario tra Nord e Sud e, tanto per completare il quadro, siamo il paese in cui quasi il 10 per cento delle famiglie è sotto la soglia di povertà, tutto ciò si verifica nonostante la capacità degli italiani di lavorare e di produrre. Difficilmente usciremo da questo tunnel con il Governo D'Alema e con un Parlamento che continua a legiferare male, e l'esempio concreto è il disegno di legge in discussione.

Eppure, mi domando: siamo entrati o non siamo entrati in Europa? In Europa non ci sono solo parametri o la moneta unica, c'è anche un impegno che il Governo italiano ha preso nei confronti degli altri *partner*: migliorare la qualità delle leggi e delle regolamentazioni. Tutto questo nel disegno di legge in esame non c'è.

Devo ricordare all'Assemblea che è stato approvato un ordine del giorno, che verteva proprio sulla qualità della legislazione e sul miglioramento della regolamentazione, al quale l'ordinamento italiano deve attenersi anche in virtù di accordi conclusi a Parigi nell'ambito dell'Ocse. Leggerò soltanto alcuni dei parametri previsti nell'ordine del giorno, approvato il 7 maggio 1997 e accolto dal Governo Prodi: «(...) *c*) il legislatore dovrebbe esaminare all'inizio del processo di decisione normativa la completa varietà degli strumenti politici, normativi e non normativi, considerando aspetti rilevanti quali costi e benefici, effetti distributivi e requisiti amministrativi; *d*) il processo di formazione delle norme dovrebbe essere strutturato in modo da rispettare il sistema delle fonti del diritto; ciò significa che si deve assicurare che tutte le norme sono discendenti da un più alto livello di regolamentazione (=sussidiarietà); *e*) il legislatore deve scegliere il livello più appropriato per compiere la sua azione o – se più livelli sono coinvolti – realizzare un sistema efficace di coordinamento; (...) i decisori devono assicurare che le regole siano comprensibili dagli utenti e che a tal fine devono essere presi provvedimenti per assicurare che sia il testo che la struttura delle norme siano più chiari possibile».

Tutto ciò non avviene nel provvedimento. Siamo dunque contrari al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea: lo riteniamo disomogeneo nel contenuto e contestiamo il fatto che il Governo proceda sempre più spesso con disegni di legge *omnibus*, che tendono a mascherare e a nascondere interventi poco chiari o progetti non esatti.

È un provvedimento che, in qualche modo, sistema situazioni passate ma non dà indicazioni e non precisa regole chiare per il futuro. Al fine di porre parziale rimedio all'oscurità di varie norme e parti del te-

sto in esame e di consentire quindi la comprensibilità della legge da parte di tutti, si renderebbe necessario riformulare alcuni articoli secondo canoni di tecnica legislativa semplici, trasparenti ed efficaci. Si segnala in particolare l'articolo 11, comma 3, che rappresenta un modo criptico di legiferare. Oltre ad allontanare i cittadini dalle istituzioni è infatti contrario ai principi dell'articolo 97 della Costituzione in quanto non contribuisce ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Il provvedimento avrebbe potuto costituire un'utile occasione per trovare soluzioni legislative ad una serie di questioni ancora aperte che riguardano il settore dell'edilizia. Purtroppo ciò non è avvenuto: troppo concentrati sono forse il Governo e l'attuale maggioranza a discutere di flora e di fauna, di cavolo e di ulivo, di ciucci e di gatti più o meno Felix. I testi unici rimangono di conseguenza per il Governo D'Alema una vera e propria utopia.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere proposto all'Assemblea, precisa che dopo l'approvazione di questo disegno di legge «sarà necessario procedere, con adeguato approfondimento e in tempi brevi, all'esame di tutte le proposte di legge in materia di edilizia residenziale pubblica al fine di pervenire ad una sistemazione organica della relativa disciplina».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è questo un modo giusto di legiferare? Appena il provvedimento in esame sarà diventato legge, dovremo iniziare nuovamente a prendere in esame i provvedimenti di edilizia residenziale non ancora approvati dal Parlamento.

Invito pertanto il relatore ed il Governo ad evitare che il disegno di legge n. 1479, di iniziativa del relatore Novi, sia considerato assorbito così come proposto dall'8ª Commissione, perché non è stato esaminato. Si tratta di un disegno di legge che dovrà essere esaminato al più presto; potremmo accettare questo, ma non che venga inglobato in tale provvedimento quando poi non se ne parla.

Condono: vi è molta confusione tra condono e sanatoria dovuta alla carenza delle leggi. Il condono del 1994 ha cercato di moralizzare la materia degli abusi con riferimento all'unità immobiliare con una cubatura massima di 750 metri cubi. Occorre proporre il dibattito urbanistico perché l'ulteriore ritardo nella conclusione della fase del condono continuerà a produrre l'inerzia sull'azione di riqualificazione delle periferie urbane. In linea di principio, a mio avviso, i condoni edilizi rappresentano la violazione di sacrosanti principi giuridici fondamentali. Sono però anche persuaso che la politica deve pur tenere conto di realtà che non sono concretamente modificabili.

Quindi, per tali ragioni si può anche giustificare l'approvazione di leggi come quelle varate negli anni scorsi per chiudere definitivamente partite con il passato.

Naturalmente si dovrebbero adottare opportune misure per evitare il ripetersi dei fenomeni di abusivismo. Noi abbiamo cercato di proporre delle soluzioni in Commissione ma il Governo è stato sordo proprio ad ascoltarci, non è stato possibile avere un confronto su queste materie. Abbiamo proposto dei rimedi; potrebbero essere non giusti, ma siamo

pronti a confrontarci. Avevamo previsto l'intrasmissibilità agli eredi delle costruzioni abusive, l'affidamento non al sindaco ma al giudice del compito di demolire gli immobili abusivi.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Scusi, senatore Lauro, non ho sentito bene. Può ripetere, per favore?

LAURO. Occorre prevedere l'intrasmissibilità e affidare non al sindaco ma al giudice il compito di demolire gli immobili abusivi come obbligo derivante da una sentenza. Ma il rigore andrebbe adottato per il futuro; per il passato dobbiamo avere certezza del diritto e delle norme. Non si può continuare a far sì che per ogni atto vi sia la discrezionalità della pubblica amministrazione.

Per ora emerge pertanto la necessità di chiudere rapidamente tutte le pendenze smaltendo le pratiche di condono in corso e velocizzando l'esame di quelle arretrate.

Oltre a questo, vi sono le inadempienze regionali nella pianificazione paesistica e le sentenze del TAR, che rischiano di causare vuoti normativi ai quali non può rispondere la legge Galasso, e mi riferisco in particolare alla regione Campania, per l'area flegrea e le isole del Golfo di Napoli. Oggi vediamo il comune di Ischia costretto a costruire abusivamente delle aule scolastiche mentre vengono bloccati i lavori per ospedali già finanziati perché i piani paesistici territoriali sono stati azzerati per un vizio di forma. È una questione veramente assurda che questo Parlamento deve tener presente, sulla quale il Governo deve dare indicazioni precise nell'ambito delle leggi attualmente in vigore naturalmente, dopo aver accolto gli emendamenti che abbiamo proposto, continuando ad intervenire sul tema di una ridefinizione dell'azione pubblica in campo abitativo e all'interno del futuro dell'edilizia pubblica residenziale. Un'esigenza, questa, che appare sempre più motivata ed urgente, dettata da fenomeni e da domande sociali che bisogna analizzare e che fanno seguito anche agli avvenimenti di questa settimana che si sono riproposti con forza: penso al problema dell'occupazione, della lotta all'esclusione sociale, problemi che drammaticamente si pongono a livello nazionale e comunitario, fino a rimettere in discussione la rigidità dell'applicazione dei parametri di convergenza; penso alla regolarizzazione dei flussi immigratori, non di quelli illegittimi e criminali, ma di quelli che vengono a lavorare normalmente in Italia. Ebbene, con il Governo D'Alema dove si collocheranno tutte queste persone che vengono in Italia? Quale casa avranno? Come vivranno gli immigrati nel nostro paese? Non è sufficiente farli arrivare. Sarebbe veramente paradossale se con le caratteristiche e le contraddizioni proprie delle strutture abitative italiane l'impatto di questi fenomeni non portasse a considerarlo come un tema rilevante dell'azione pubblica.

Penso anche al processo di trasferimento delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica alle regioni e alle amministrazioni locali, definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, in assenza di indirizzi omogenei. E qui ribadiamo l'esproprio che con la concessione delle deleghe è stato fatto al Parlamento che in questo modo non può

avere una visione chiara delle leggi che vengono approvate in materia: e questa legge infatti è in contrasto con il decreto legislativo n. 112 del 1998. Che facciamo? Quali iniziative prendiamo? Non si tratta soltanto di canali di finanziamento che scaturiscono in questo caso dalla fonte Gescal, ma si rischia di trasformare in un percorso confuso le regole che attualmente ci sono.

Per questo chiediamo al Governo di definire ciò che il decreto legislativo n. 112 affida allo Stato, e cioè la determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, la definizione dei livelli di servizio abitativo e le disponibilità derivanti dai fondi Gescal.

Si è parlato – e vorrei l'attenzione del relatore e del Sottosegretario – dell'edilizia per le residenze degli studenti durante il corso legale degli studi universitari; è stato approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a ridurre l'IVA per la costruzione di case per gli studenti, nonostante questo preciso impegno parlamentare, che è stato assunto dalla Camera dei deputati, in questo provvedimento non vi è alcuna traccia.

Allora, caro Presidente, bisognerebbe riprendere il dialogo sulle misure più urgenti, volte a rilanciare il mercato delle costruzioni tuttora in forte crisi; mi riferisco agli incentivi o agevolazioni per le manutenzioni edilizie e agli incentivi per la costruzione di abitazioni nuove da destinare agli affitti. Bisogna eliminare dallo spazio urbano ogni forma di ghettizzazione per realizzare un progetto di alto valore simbolico in cui possa identificarsi l'intera popolazione italiana. Bisogna permettere ai comuni e alle province, nell'ambito del principio di sussidiarietà, di diventare centri di responsabilità e di decisione, imponendo a questi enti come contropartita l'onere di dimostrare che i contenuti degli strumenti urbanistici sono efficaci, efficienti e coerenti con i principi di governo del territorio e, dunque, in grado di orientarlo verso condizioni di sviluppo sostenibile.

Gradirei conoscere cosa pensa il sottosegretario Mattioli dell'esempio completo che viene dal sindaco di Milano Albertini che ha sollecitato l'approvazione del recente regolamento edilizio che potrebbe qualificare da solo un'amministrazione. Sono questi gli esempi che il Governo centrale dovrebbe incoraggiare; la nostra non è una richiesta ingenua, è ciò che avviene normalmente nel resto d'Europa, caratterizzando una politica seria che ha bisogno, ancor più che di risorse finanziarie, di continuità e di coerenza. E di questa coerenza ci chiede conto anche la Conferenza Stato-regioni che sollecita modifiche a questo testo, che il Sottosegretario ed il relatore conoscono. Noi valuteremo se il Governo vorrà apportare delle modifiche in corso d'opera durante il dibattito. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha richiesto che venga garantita la continuità della normativa precedente e che non vi siano elementi in contrasto con il decreto legislativo n. 112. La ormai affermata autonomia esiste? Non esiste? L'abbiamo tolta? Dobbiamo decidere.

Sono tutti aspetti, quelli che ho sinteticamente esposto e che verranno successivamente arricchiti dai colleghi che mi succederanno – mi

riservo di intervenire poi nell'ambito delle illustrazioni degli emendamenti proposti – che possono portare, a nostro parere, una innovazione nel campo della gestione dell'ERP e costruire un tassello importante di una politica abitativa ed ambientale, di cui questo paese ha bisogno.

Passo quindi alla illustrazione degli ordini del giorno che ho proposto. Si tratta di capire come mai in Italia ci sono sempre due pesi e due misure: non si comprende perché vi debbano essere norme *ad hoc* a favore di determinate aree del paese, ignorando gli interessi ed i problemi del Mezzogiorno. Si parla di Venezia; non si parla del Golfo di Napoli; perché? Eppure i problemi sono esattamente gli stessi; ad esempio nel Golfo di Napoli vedremo confluire tutti gli scarichi delle *toilette*, dei treni italiani, delle ferrovie dello Stato.

Ebbene, su questo il Governo non prende posizione. Allora, dobbiamo attivarci affinché siano effettuate queste bonifiche, trattando allo stesso modo Venezia e Napoli poiché non riteniamo che vi debba essere fatta una discriminazione. Occorre provvedere poi alla salvaguardia degli abitanti di Coroglio, per Napoli, considerato che, dopo aver accettato i fumi, le preoccupazioni e i problemi propri di un'area industriale, queste persone, oggi che potrebbero godere dei benefici, sono «deportate» non si sa dove, non si sa quando.

Vi è poi l'aspetto del Trattato dell'Unione europea in merito al quale dobbiamo verificare, dal punto di vista ambientale, se inserire le aree naturali protette nelle zone che hanno i requisiti di ammissione agli obiettivi prioritari nell'ambito del programma 2000-2006 dei fondi strutturali.

L'ordine del giorno n. 5 ha come obiettivo che le leggi siano ben fatte. Esso propone che nell'esprimere il proprio parere motivato, la Commissione questioni regionali osservi il contenuto dell'ordine del giorno da me presentato. Spero che finalmente in Governo voglia prendere atto di questi aspetti.

Ecco, signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo che augurarci che le nostre proposte trovino una rispondenza nell'azione legislativa e nelle scelte dell'Assemblea, e successivamente anche nelle regioni, specie nell'opera di semplificazione, quasi di disboscamento di una vera e propria giungla di leggi e regolamenti esistenti in Italia che, senza mai abrogare istituti preesistenti ci avvicinano più a un paese del Terzo mondo – consentitemi – che all'Europa a cui tutti aspiriamo (*Applausi del Gruppo Forza Italia. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si potrebbe ben dire: chi si rivede! L'edilizia, che invero da molto tempo è assente all'attenzione del Governo; quella industria che sola consentiva alle aree periferiche del paese e, per quanto mi riguarda, al Mezzogiorno d'Italia di dimostrare la competitività della sua classe imprenditoriale rispetto a quella di altre aree forti del paese. Si dice che a volte manca lo spirito di intrapresa, ma noi sappiamo che ciò è funzione essenzialmente di

condizioni oggettive, nella maggior parte dei casi correlate alla perifericità dei territori, perché lontani dai luoghi di assunzione delle materie e dai luoghi di collocamento del prodotto.

L'edilizia è l'unica industria per la quale non trovano applicazione queste negatività, le quali hanno dato modo di far comprendere che lo spirito di intrapresa degli operatori delle aree periferiche non è inferiore, ma anzi è più sollecito ed incisivo rispetto a quello degli imprenditori delle aree forti del paese. Tuttavia, questa trascuratezza rispetto al settore dell'edilizia ha fatto sì che quest'unica industria andasse in panne e che tutte le attività ad essa correlate e collegate, successive e conseguenti non trovassero applicazione e, quindi, non consentissero possibilità di occupazione laddove più forte è la piaga della disoccupazione.

Allora, ben venga il dialogo; debbo dire anche da parte dell'opposizione, ma dell'opposizione propositiva, che forse sarebbe stato meglio completare questo provvedimento di alcuni elementi. Laddove si parla dell'edilizia residenziale pubblica, chi ha vissuto negli Istituti autonomi case popolari sa che in quegli ambiti bisogna spingere ulteriormente affinché il patrimonio residenziale pubblico sia traslato ai privati, onde evitare che i bilanci degli enti continuino a rilevare poste via via crescenti di morosità degli inquilini; questi, infatti, trovano evidentemente più conveniente non acquistare la proprietà della casa perché, così facendo, gli Istituti sono costretti a pagare anche le spese condominiali e di esercizio del cespite.

Quindi, signor rappresentante del Governo, esprimo una sollecitazione affinché tutto il patrimonio sia dismesso ed affidato, anche a prezzi simbolici, a coloro che ne traggono utilità, fermo restando che, laddove c'è la necessità di intervenire per le famiglie più bisognose, lo si possa fare attraverso la via delle amministrazioni comunali. In merito all'acquisto da parte dei comuni ad alta tensione abitativa – al riguardo mi rivolgo in particolare alla sensibilità del Sottosegretario all'ambiente – non bisogna dimenticare che i centri storici delle città e dei comuni potranno essere utilizzati, rivitalizzati e riaffidati alla sensibilità umana degli italiani tutte le volte che si porranno condizioni di convenienza al loro recupero.

In questo provvedimento al nostro esame si dice molto poco; si parla soltanto dei centri ad alta tensione abitativa come centri destinatari di provvidenze. Quindi, l'obiettivo prioritario del Governo è stato quello di alleggerirsi della pressione di chi non ha la casa; tuttavia, un Governo degno di questo nome dovrebbe guardare lontano e valutare l'opportunità anche di consentire il recupero e la fruizione dei centri storici tradizionali d'Italia.

Per quanto concerne il recupero degli immobili pubblici per usi sociali, avrei aggiunto al termine sociale l'espressione «per finalità pubblica» in quanto i monumenti e i cespiti presenti sul territorio che, se utilizzati, consentirebbero anche un recupero in chiave turistico-culturale sono molti. Pertanto, il riferimento agli usi sociali andrebbe completato con una espressione che ne richiamasse gli usi pubblici in generale per evitare una cattiva interpretazione di chi legge e non è un addetto ai lavori.

Per quanto riguarda i piani attuativi degli strumenti urbanistici, devo dire che non molto tempo fa, nella passata legislatura, ho sostenuto la necessità di un funzionamento meccanico dell'*iter* procedurale di approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti successivi e conseguenti. Al riguardo, si manifesta in questo provvedimento un minimo di volontà, ma non si parla chiaramente della responsabilità del funzionario preposto all'adozione del provvedimento di accoglimento delle proposte di edilizia residenziale pubblica. Quindi, rimarrà pur sempre nella lettera della legge il desiderio di chi vuole automatizzare il procedimento ed ottenere un risultato efficace, efficiente e sollecito.

Pertanto, è necessario più coraggio, signor Sottosegretario; bisogna postulare che, qualora decorrano infruttuosamente i termini fissati, oltre alla nomina di un commissario *ad acta*, occorre verificare le responsabilità di chi avrebbe dovuto adottare il provvedimento di accoglimento della richiesta del cittadino e non l'ha fatto. In caso contrario, rimarrà pur sempre una intenzione di buona volontà.

Per quanto riguarda le norme in materia di difesa del suolo e delle risorse idriche, in Italia conosciamo bene i meriti contratti nel tempo dai consorzi di bonifica; e sappiamo quanto oggi vi è il rigetto, la reiezione da parte della popolazione tassata con i contributi consortili senza avere nessuna possibilità di chiedere servizi. Ma questi consorzi – che pure sono ancora idonei alla bisogna – nulla possono fare se non li si mette nelle condizioni non dico di costruire altre opere di bonifica e di tutela del territorio, ma perlomeno di mantenere, ripristinare e fare in modo che funzionino i sistemi di bonifica esistenti, dei quali, nella stragrande maggioranza, va dato onore e merito – perché non bisogna chiudersi gli occhi e non riconoscere i meriti di chi li ha avuti – a coloro che li realizzarono negli anni difficili, negli anni '30. Io non ero ancora nato, ma non posso non prendere atto della dimensione di quegli interventi e del fatto che se oggi quei sistemi di bonifica sono inutili ciò avviene soltanto perché mancano i mezzi e l'attenzione per ripristinare canali e scoline, ponticelli e piccoli passaggi per l'acqua che altrimenti potrebbero, se realizzati, consentire la fruizione di quei sistemi di bonifica che pure sono costati sacrifici e che hanno fatto del nostro un paese più ridente.

Con queste osservazioni mi permetto di incoraggiarvi, signori del Governo, non senza dirvi però di prestare attenzione perché non bisogna soltanto limitarsi ad affrontare l'esistente, come emerge dal contenuto di questo articolato, ma anche guardare lontano - e qualche volta anche indietro – per vedere quelli che hanno bene operato e addirittura ci possono dare insegnamenti ed orientarci per meglio operare in avvenire. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Minardo. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, le norme in materia di edilizia residenziale pubblica rappresentano nel nostro ordinamento il fondamento portante di una politica della casa e della politica economica del paese.

Le necessarie modifiche che oggi ci apprestiamo a discutere e ad approvare incideranno sicuramente e positivamente nei confronti di una complessiva ripresa economica ed occupazionale di tutto il paese. C'è comunque una sensibilità particolare da parte del Governo ed attuare una politica economica dell'edilizia residenziale pubblica che non può prescindere dalle esigenze sociali, dai bisogni di tanti cittadini che solo attraverso queste norme possono accedere all'uso di un alloggio. In questo senso appare considerevole lo sforzo di affidare agli enti locali e alle regioni maggiori competenze e attive responsabilità in ordine alla politica della casa.

A tale proposito appare importante sottolineare il grande spessore politico dell'articolo 13, relativo al recupero di immobili pubblici per usi sociali e abitativi, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici.

Il presente disegno di legge si inserisce comunque, nella sua completezza, nel quadro di una importante ed indispensabile politica intesa al sostegno e al rilancio dell'edilizia residenziale pubblica che attraverso queste norme integrative e modificative garantirà una effettiva risorsa economica e sociale per il nostro paese. (*Applausi del senatore Rescaglio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di questo disegno di legge mi occuperò soltanto per una parte limitata dell'articolato, ma a mio avviso assai importante per i riflessi che avrà nel paese. Mi riferisco all'articolo 19 del testo proposto dalla Commissione, che concerne la modifica dell'*iter* di approvazione degli strumenti urbanistici. Già i miei colleghi di Gruppo hanno esplicitato la nostra posizione su questo disegno di legge e ad essa io aderisco pienamente. Purtroppo, soltanto per questo articolo, mi sembra di poter dire che di tanto in tanto, per vie carsiche, alcune nostre idee si affermano anche nei testi della maggioranza. Infatti l'*iter* di approvazione dello strumento urbanistico costituisce oggetto di un mio disegno di legge, precisamente l'Atto Senato n. 2263, denominato: «Norme in materia di pianificazione urbanistica», presentato nel marzo 1997, che esattamente poneva questo problema, oggi normato dall'articolo 19.

Ma vi è di più. Nel corso dell'esame di una delle leggi passate in quest'Aula tentai con un emendamento di inserire tale questione; su tale problema si svolse una discussione, peraltro abbastanza dotta, tra il relatore di maggioranza ed il sottoscritto ed in quel caso si disse che non era possibile inserire la questione in quella legge poiché avrebbe interferito con la potestà normativa delle regioni. Mi si assicurò tuttavia che in qualche altro modo, un altro giorno, si sarebbe visto cosa fare.

Poi, per fortuna, probabilmente presa da un sussulto di razionalità, la maggioranza ha inserito tale questione nel suo provvedimento ed ecco che ogni perplessità è svanita. Io non posso che accogliere con grande soddisfazione questi sussulti di razionalità, anzi mi auguro che essi di-

vengano sempre più frequenti, così da poter fare qualcosa di assolutamente buono. Devo dire, a conferma di quanto affermavo, che il testo proposto dalla Commissione del Senato elimina, rispetto al testo proveniente dalla Camera, qualsiasi problema di interdipendenza con le leggi regionali, dandomi quindi ragione. Infatti nel testo approvato dalla Camera dei deputati si diceva: «Salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino all'adozione di apposite normative da parte delle regioni». Ebbene, la maggioranza, forse memore di quanto accaduto qui al Senato, ha eliminato tale parte o quanto meno l'ha resa più lieve, cosa che mi fa molto piacere.

Riferita questa vicenda, credo con un'ironia piuttosto leggera, tutto sommato, giacché quando un provvedimento giunge alla fine del suo *iter* non si può che esserne contenti, desidero ribadire la rilevanza di una norma di questo tipo, in particolare per alcune regioni meridionali. Infatti l'esigenza di cui era portatore il mio disegno di legge ed ora questa norma viene da un dato assolutamente importante: in alcune regioni del Sud l'approvazione del piano regolatore generale avviene molti anni dopo l'adozione da parte del consiglio comunale. Se a ciò si aggiunge che gli studi di settore, che sono la prima delle fasi di adozione di un piano regolatore, vengono fatti molti anni prima dell'adozione da parte del consiglio comunale, accade che per un verso quando il piano regolatore viene approvato sono ormai cambiati tutti gli indici, demografici, statistici, degli *standard* urbanistici e così via; per altro verso in questo clima di confusione si creano le speculazioni che purtroppo tutti conosciamo. Questo è il dato che mi ha portato a porre all'attenzione del Parlamento una legge siffatta che dà, sì, alla regione il potere di intervenire in materia, prevedendo anche una interruzione motivata del termine, ma che dà al comune, che poi è il soggetto primario di attuazione del piano, tempi certi e definiti per iniziare a costruire nell'ordine programmato. Tutto ciò dà anche certezza alle imprese sui tempi di costruzione perché si capisce quando si potrà costruire e, soprattutto, dà un minimo di certezza in più ai cittadini. Infatti, in questo modo essi non si trovano a dover affrontare dei momenti in cui l'offerta di abitazioni è così bassa da portare i prezzi alle stelle, costituendo così un problema, in particolare per la fasce meno abbienti di cittadini italiani.

Pertanto, la norma in esame, a mio avviso, introduce un elemento di razionalità, peraltro assai opportuna – e che è contenuta, mi scuso per la citazione, anche nel testo del mio disegno di legge – prevedendo che anche per gli *iter* pendenti ci sia un termine a partire dall'approvazione del provvedimento in esame; quindi i tempi sono fatti certi anche per le pratiche pendenti presso gli organismi regionali. Tutto ciò potrà a mio parere introdurre un elemento di razionalità nella programmazione urbanistica, di serenità per le famiglie rispetto ai tempi in cui vi sarà la disponibilità degli appartamenti, di certezza nei tempi anche per le imprese ed infine di ordine per la collettività nella distribuzione, nella edificazione e nell'uso del territorio.

Auspico pertanto che questa parte del disegno di legge di cui ho parlato venga approvata senza modificazioni.

Concludo ribadendo la mia soddisfazione per questa norma e sottolineando la necessità della sua approvazione. Mi auguro inoltre – tornando così alla leggera ironia che ho usato all’inizio del mio intervento – che più volte le idee dell’opposizione serpeggino, aumentino e anche carsicamente emergano nelle menti della maggioranza, così almeno si potrà approvare qualcosa di buono! (*Applausi del senatore Costa. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bornacin. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, colleghi, il presente disegno di legge ha avuto un *iter* estremamente tormentato, nel senso che è nato come soluzione rispetto ad un decreto legge decaduto e non più reiterato a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale. Questa norma è stata poi esaminata in Commissione dalla Camera dei deputati, addirittura il 27 novembre del 1996; sono trascorsi quindi oltre due anni dal momento in cui questo disegno di legge è stato esaminato ed approvato dall’altro ramo del Parlamento, approdando qui oggi nell’Aula del Senato. Questo la dice lunga sulla politica della casa di questo Governo e di questa maggioranza!

Come ho avuto modo di dichiarare anche in Commissione, sono stato consigliere regionale per sedici anni ed in questo periodo ho sentito parlare a lungo e frequentemente della riforma dei cosiddetti Istituti autonomi case popolari. Oggi questi istituti non esistono più, per lo meno con questa dizione, hanno assunto diverse denominazioni a seconda delle regioni, ma purtroppo siamo ancora di fronte all’annoso problema di questi istituti che molto spesso diventano un carrozzone ed una palla al piede per regioni e comuni. Essi, infatti, difficilmente riescono a risolvere i problemi abitativi dei cittadini e, soprattutto, di coloro che non hanno la possibilità di acquistare una casa sul mercato normale, creando in tal modo evidentemente tutta una serie di problemi non ultimo quello di drenare anche delle risorse (mi riferisco ad esempio al costo enorme delle manutenzioni delle abitazioni degli Istituti autonomi case popolari rispetto a quello sostenuto da qualsiasi altro tipo di unità abitativa).

Debbo anche rilevare che esiste una grossa contraddittorietà nella politica abitativa del Governo. Infatti, da un lato si sollecita l’aumento del patrimonio abitativo, di cui vi è effettivamente necessità – arriviamo alla discussione di questo disegno di legge addirittura dopo la riforma degli affitti – e dall’altro si invitano gli IACP a pareggiare il bilancio attraverso la vendita degli alloggi, ma gli ex Istituti autonomi case popolari non riescono a smobilizzare il patrimonio immobiliare – abbiamo presentato emendamenti in proposito – e alcuni intendono addirittura costruire altre abitazioni. Tale circostanza la dice lunga sul modo dilettantesco in cui è affrontato in Italia un problema grave come quello della casa. Nel frattempo sono stati, tra l’altro, approvati provvedimenti legislativi, come il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, che hanno trasferito alle regioni competenze fondamentali in materia di edilizia residenziale pubblica. Ciò comporta il rischio che con i provvedimenti al

nostro esame si verificchino collisioni tra la legislazione regionale e quella nazionale.

Il provvedimento in esame è, come al solito, onnicomprensivo: non si riesce a capire per quale ragione, ad eccezione degli interventi in materia di competenza del sottosegretario Mattioli, si trovino al suo interno misure per il sostegno all'edilizia pubblica residenziale, norme per la salvaguardia di Venezia – sono talmente numerose che vorrei capire chi riesce davvero a districarsi nel dedalo di queste disposizioni – ed altre norme in materia ambientale. Anche questo disegno di legge rischia di diventare un provvedimento *omnibus*, nell'ambito del quale possono essere inserite le più diverse disposizioni, che non presenta alcuna coerenza ed alcuna visione di insieme. Erano state presentate dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, in particolare dai senatori Maceratini e Specchia, proposte sulla riforma degli IACP. Siamo dunque particolarmente attenti al disegno di legge in esame che reca interventi di sostegno e di rilancio dell'edilizia pubblica, apportando modifiche alle più importanti leggi varate in tal senso. Il provvedimento sana, per esempio, problemi delle cooperative delle Forze dell'ordine e delle Forze armate e credo che ognuno abbia ricevuto sollecitazioni da parte di queste categorie per risolvere tali problemi.

Siamo favorevoli al sostegno e al rilancio dell'edilizia pubblica e anche ai tentativi di velocizzare la costruzione degli alloggi, ma riteniamo che la politica della casa, e soprattutto quella dell'edilizia residenziale pubblica, nonostante l'approvazione delle disposizioni in esame, rischi di rimanere ferma, e temiamo che i provvedimenti al riguardo abbiano il sapore delle grida manzoniane.

Abbiamo presentato emendamenti soprattutto per favorire la soluzione dei problemi riguardanti le cooperative delle Forze armate e delle Forze di polizia. Il nostro atteggiamento su questo disegno di legge in esame non è di preclusione: siamo disposti a valutare positivamente queste norme, ma il Governo e la maggioranza devono garantire che esse verranno rigorosamente applicate soprattutto nell'interesse dei cittadini.

Si è parlato di recupero dei centri storici e di città ad alta densità abitativa. Sono particolarmente sensibile alla politica di risanamento dei centri storici. Non è casuale che il centro storico di Genova, uno dei più belli e più grandi d'Europa, sia uno dei più fatiscenti. Qualche tempo fa a Roma è crollata un'abitazione; ebbene, tutte le sacrosante giornate che Dio manda sulla terra ho il timore dello sfarinamento degli edifici, perchè sono certo che, all'interno del centro storico genovese, sono tante le abitazioni in quelle stesse condizioni, se non peggiori, che rischiano di determinare da un momento all'altro grandi tragedie, a fronte dell'inerzia degli enti pubblici, degli enti locali, del comune e della regione.

Si è discusso moltissimo sul centro storico di Genova, sul suo mantenimento o sul suo cosiddetto «diradamento», cioè se mantenerlo così com'è o diradare tutto quello che si è sovrapposto al centro storico vero e proprio. Al riguardo, come liguri, siamo sensibili anche a questo tipo di intervento. Però dobbiamo avere garanzie precise da parte del Governo, da parte della maggioranza per quanto concerne l'attuazione delle

norme. Dobbiamo essere sicuri della velocizzazione della spesa, anche se abbiamo qualche timore in merito a questo disegno di legge, in cui al Senato sono state introdotte modifiche interessanti (mi riferisco anche all'intervento svolto poc'anzi dal collega Azzollini). Dobbiamo avere l'assicurazione che questo disegno di legge diventi presto realtà per andare incontro alla soluzione di un problema così grave ed importante come quello della casa e soprattutto dell'edilizia residenziale pubblica nel nostro paese. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sarto. Ne ha facoltà.

* SARTO. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame comprende una parte fondamentale riguardante l'edilizia residenziale pubblica, ma anche altre parti riguardanti interventi di carattere ambientale, nonché norme a carattere urbanistico.

Rispetto al suo contenuto fondamentale, ritengo che il riordino della materia proposto con le disposizioni contenute nel disegno di legge sull'edilizia residenziale sia un elemento fondamentale poiché da tempo era necessaria una sistemazione.

Certamente, in attuazione della legge n. 59 del 1996, il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attribuito alle regioni competenza in materia, però rimanevano ancora alcune questioni da regolare, come quelle relative alle cooperative e a tutta una serie di compiti, ad esempio quelli attinenti al ruolo del CER, e così via, questioni che questo provvedimento tende a risolvere.

A mio avviso, questa parte è quindi assai utile per lo sviluppo di quella quota di edilizia residenziale pubblica che nel nostro paese, rispetto ad altri paesi europei, è carente e richiede quindi un impulso consistente.

Sappiamo benissimo che in Italia è molto diffusa la proprietà della casa, però ci sono gravi carenze, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa, rispetto alle case in affitto, e su questo è stata approvata di recente dal Parlamento un'apposita legge. Vi è anche una carenza di intervento e di abitazioni pubbliche in questo delicato ed essenziale settore, che appunto ha riscontri molto importanti a livello sociale e che costituisce anche a livello economico un elemento importante.

Questo provvedimento di riordino della materia è pertanto positivo. Vorrei inoltre ricordare che il Senato, già in Commissione, ha stralciato alcuni articoli che lo appesantivano, che non trovavano una sede pertinente nel provvedimento stesso.

Vi sono alcuni elementi (cooperative e provvedimenti relativi a Forze armate e Forze di polizia) che danno un segnale importante anche in questi settori. Vorrei richiamare l'attenzione sull'emendamento 10.0.12, che è stato distribuito in Aula, e che propone una implementazione del recente intervento pubblico, quanto mai importante, relativo ai contratti di quartiere. Com'è noto, si tratta di un intervento innovativo che riguarda soprattutto le periferie delle grandi città; finalmente si propone non solo un recupero dell'edilizia urbana settoriale, ma anche un

recupero integrato che tenga conto delle problematiche sociali, occupazionali e economiche e di un riordino urbanistico che consenta un miglioramento della qualità di quelle parti delle città che sono oggi degradate, non vivibili e che richiedono un intervento innovativo. Ribadisco che il carattere integrato di questi progetti definiti «contratti di quartiere» e le relative attuazioni, costituiscono nel panorama europeo un intervento avanzato in grado di affrontare i drammatici problemi urbani.

Espressa questa valutazione complessivamente positiva sul corpo dell'edilizia residenziale pubblica, rilevo che il provvedimento contiene anche altre parti. Gli interventi di carattere ambientale sono positivi, mentre ritengo che le parti del provvedimento concernenti la legislazione speciale prevista per Venezia dovranno essere emendate rispetto alle scadenze. In tal senso alcune proposte di modifica sono contenute nel pacchetto degli emendamenti che sono stati presentati.

Vorrei riprendere a questo proposito alcune considerazioni che il senatore Bornacin ha espresso sulle disposizioni concernenti Venezia. Premesso che si tratta di proposte assai limitate, condivido quanto il collega ha sottolineato in merito al fatto che le problematiche di Venezia sono spesso oggetto di provvedimenti diversi. In tal senso ho presentato un disegno di legge intitolato: «Testo unico per la salvaguardia di Venezia», che tende a costituire un corpo unitario della legislazione che riguarda una effettiva, prudente e fattiva salvaguardia di Venezia.

Vorrei ora affrontare la parte del provvedimento che si differenzia dalla materia fondamentale dell'edilizia residenziale pubblica e che è costituita sostanzialmente da due capitoli, uno dei quali riguarda la materia stradale e in particolare le concessioni autostradali. Sarebbe opportuno approvare sempre provvedimenti omogenei, mentre a me sembra che questo argomento sia assai estraneo. Quanto viene disposto all'articolo 17 in materia di concessioni autostradali riguarda l'estensione alle altre concessionarie di una prerogativa che oggi appartiene alla società Autostrade Spa. Si prevede infatti la possibilità di svolgere, oltre alle attività fondamentali, anche altre attività con l'obbligo però di rendere le stesse trasparenti inserendole in bilancio. Ora, questa trasparenza, questo inserimento in bilancio mi sembra doveroso e ovvio, caso mai trovo che la forma prevista per questo inserimento in bilancio sia abbastanza tenue, cioè non si richieda in sostanza una vera separazione anche di bilancio, ma solo la citazione, l'elenco quasi in allegato di queste attività. Caso mai sarei andato più in là in questa prescrizione. Però vorrei far notare che la materia delle concessioni autostradali è un grande capitolo ancora non risolto nel nostro paese che si sta confrontando, per lo meno per quanto riguarda queste due ultime legislature e dal 1996, anche con la normativa comunitaria; è un problema, al quale è stata data dal Governo anche una scadenza non lontana, quella di marzo, rispetto appunto alla questione del cosiddetto rinnovo delle concessioni. Quindi questa materia meriterebbe un provvedimento e una trattazione organica per dare finalmente luogo ad una effettiva riforma del sistema concessorio, che, come i colleghi sanno, abbiamo come Verdi aspramente e non da oggi criticato e che riteniamo anche responsabile della non programmazione pubblica in Italia rispetto alla rete stradale.

Credo che una riforma vada fatta nel senso del pieno rispetto delle normative comunitarie e della competitività rispetto ai rinnovi di concessione, che cioè le concessioni alla scadenza debbano essere rimesse in gara, perché questo è l'unico sistema di verifica. Non vorremmo tra l'altro che quella disposizione che ammette delle proroghe parziali in relazione al contenzioso pregresso fosse appunto «gonfiata» in modo tale da costituire poi un sistema di prolungamento e di rinnovo automatico di concessioni, senza mai innescare questa riforma del sistema concessorio che passi attraverso gare e concorrenza e attraverso la ripresa piena da parte pubblica della programmazione in materia di infrastrutture e di trasporti e quindi anche di scelte di priorità sulle infrastrutture stradali.

Quindi sull'articolo 17 esprimo anche questa riserva, segnalo i limiti e la necessità di ben altro inquadramento del problema delle concessioni.

Per quanto riguarda l'ultima parte che tratto, gli articoli 18 e soprattutto 19 e 20, debbo esprimere davvero non solo una personale riserva, ma quella del Gruppo dei Verdi, perché l'inserire in questo provvedimento disposizioni a livello di strumenti urbanistici e anche di condono edilizio e così via, significa ancora una volta proseguire in uno stillicidio di provvedimenti parziali quando, da una parte, abbiamo avuto – in applicazione della legge n. 59 del 1996 – provvedimenti di semplificazione più organici e, dall'altra parte, abbiamo non solo depositati disegni di legge in materia di legge-quadro urbanistica, ma addirittura alla Camera dei deputati è iniziato l'esame ed il dibattito su tali provvedimenti.

Anch'io al Senato ho presentato, il 12 febbraio 1997, un disegno di legge quadro, «Norme in materia di governo del territorio», che ha avuto assegnato il numero 2111; e ritengo che, una volta iniziato il dibattito sulla legge quadro urbanistica, a mio giudizio anticipare norme al riguardo «a pezzi e a bocconi» è davvero un fatto negativo e non pertinente.

Entrando nel merito degli articoli del disegno di legge in esame, debbo fare ulteriori considerazioni. L'articolo 18 riguarda una riproposizione, un riordino e una ristrutturazione dei programmi pluriennali di attuazione, che certamente è un argomento da legge quadro.

Tuttavia, mi sembrano più gravi gli articoli 19 e 20 concernenti i termini relativi all'approvazione di strumenti urbanistici generali e i piani attuativi di tali strumenti. Non c'è alcun dubbio in merito all'esigenza che gli strumenti urbanistici debbano essere approvati entro certi termini e che ciò succede in alcune, ma non in tutte le regioni; ma, se gli strumenti rimangono anni, *sine die*, senza l'approvazione da parte della regione, questo sistema deve essere superato ed è necessaria una certezza di rapporto, proprio anche in termini temporali, rispetto agli strumenti urbanistici tra gli enti che li presentano e gli enti che li devono approvare.

Tuttavia, sappiamo anche che la materia urbanistica è squisitamente di competenza regionale e che da ciò scaturisce la necessità che il rapporto tra quanto viene deciso e prescritto a livello nazionale per tutte le regioni, in termini di norme quadro, e l'autonomia anche legislativa a li-

vello regionale debba essere rispettato e si debba costituire in sostanza un sistema compatibile di certezze.

Il porre un termine, che si definisce perentorio, di 12 mesi per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali, e l'introdurre poi – ciò è stato fatto anche attraverso l'approvazione in Commissione di un emendamento – un sistema di silenzio-assenso (nel senso cioè che, scaduto il termine, il piano – come si dice – si intende approvato) in questa sede non crediamo sia possibile prescriverlo, perché si sollevano sostanzialmente più problemi di quelli che si tende, invece, a risolvere e comunque non crediamo che ciò eviti una disparità di comportamenti.

Ritengo, rispetto all'articolo 19, che debbano essere fatte salve le competenze regionali, non solo rispetto alle diverse scadenze, ma rispetto alle modalità stesse del sistema di termini e di certezze. Questa è una proposta e so che anche il relatore in questo senso ha presentato un emendamento.

Per quel che riguarda l'articolo 20, concernente i piani attuativi degli strumenti urbanistici, si pongono dei termini per quelli di iniziativa privata e anche per quelli di iniziativa pubblica. Ora, quello di novanta giorni per i piani di iniziativa privata non vorrei che fosse un termine in qualche modo consolatorio. Si vuole porre un tempo sufficientemente breve, ma poiché i piani hanno una natura molto diversa tra loro, anche se mediamente quello potrebbe essere un termine ragionevole, sappiamo anche che determinati piani, più complicati, portano poi ad effettive necessità istruttorie diverse. Non è solo questo il problema, e non è nemmeno il problema generale, che ho citato dell'opportunità, in queste sede, di fissare questi punti.

PRESIDENTE. Senatore Sarto, la prego di concludere.

SARTO. Sto terminando, signor Presidente. Credo che un problema serio sia appunto quello delle competenze regionali che devono essere quindi riaffermate per quel che riguarda tutti i commi dell'articolo 20, per esempio ponendo all'inizio o alla fine la riserva regionale di queste competenze. Poi, per quel che riguarda i piani di iniziativa pubblica, ritengo che non abbia senso il testo così come formulato, in cui si parla di termini addirittura per la predisposizione. Si parla di momenti decisionali da parte del comune che sono del tutto incerti anche nella terminologia giuridica. Per cui credo che per piani di iniziativa pubblica al massimo si possano intendere solo quelli sostitutivi, cioè quando il comune interviene per inadempienza dei privati. Comunque, ripeto, si devono fare salve le competenze regionali.

Infine, credo sia del tutto impraticabile il termine di trenta giorni previsto rispetto alla approvazione dopo la scadenza delle osservazioni, perché in termini pratici questa mi sembra francamente una *gaffe*. Si tratta di un termine che dovrebbe essere perlomeno raddoppiato o triplicato, qualora si insistesse su questa strada. Ritengo poi molto oscura e fonte di molta confusione l'introduzione di concetti come quello di varianti non essenziali, che complicano i problemi senza poterli chiarire o risolvere.

PRESIDENTE. Senatore Sarto, deve concludere il suo intervento perché sono già passati due minuti oltre il tempo a lei consentito.

SARTO. Ho concluso, signor Presidente, la ringrazio. (*Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

VEDOVATO, *relatore*. Signor Presidente, il settore dell'edilizia residenziale pubblica in mezzo a mille contraddizioni e difficoltà negli anni ha comunque dato una risposta alle esigenze abitative che una rapida trasformazione poneva all'ordine del giorno delle domande sociali. Basti pensare all'immediato dopoguerra, alla grande pressione determinata dalla migrazione interna nel periodo del cosiddetto *boom* economico.

Certo non è questa la sede per trarre un bilancio, ma se vi è un settore dove è evidente l'impossibilità di continuare a muoversi tra centralismo nella distribuzione delle risorse e nella determinazione delle regole da una parte e decentramento nelle fasi operative dall'altra, è proprio questo. Ormai occorre districarsi tra legislazioni e procedure, ordinarie sovrapposte quasi per strati geologici, e interventi straordinari per fronteggiare le più diverse emergenze.

In questa situazione è intervenuto un provvedimento che i colleghi hanno più volte qui richiamato, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha definitivamente spostato in ambito regionale l'insieme delle competenze in questo settore. Il provvedimento in discussione ci consente di mettere un punto fermo sul passato e di guardare al futuro, trasferendo appunto alle regioni una situazione per quanto possibile definita. Questo è il senso del disegno di legge in esame.

Mi sembra d'altra parte che lo stesso andamento del dibattito parlamentare, sia alla Camera che al Senato, abbia dato atto di questa consapevolezza. Siamo giunti a questo punto infatti dopo un percorso parlamentare complesso, grazie alla collaborazione istituzionale dei Gruppi e anche dei colleghi, che hanno condiviso l'esigenza di affrontare problemi concreti, che incidono su situazioni riguardanti vasti strati di cittadini ed anche operatori economici ed enti pubblici che dall'approvazione di questo provvedimento si aspettano risposte che attendono ormai da molti anni.

Ritengo che anche il dibattito di questa mattina possa rappresentare una testimonianza di tale consapevolezza largamente presente. Devo tuttavia fornire alcune risposte ai colleghi intervenuti nella discussione. Certo il collega Bornacin non ha tutti i torti quando ci ricorda che questo è un provvedimento che non ha il carattere di organicità che può avere una legge quadro. D'altra parte va rammentato che questo tema ormai dovrà essere affrontato in sede regionale. In quella sede istituzionale sarà necessario affrontare, in modo organico e più aderente all'esigenze della società locale, i temi dell'edilizia residenziale pubblica.

Devo poi ringraziare il collega Azzollini per alcune osservazioni fatte in modo garbatamente ironico, ma devo anche ricordargli che ap-

punto questa è la funzione dell'opposizione: essere di stimolo e di sollecitazione a riflessioni della maggioranza. Una considerazione in particolare devo fare in riferimento ad una sollecitazione venuta dai colleghi Lauro e Novi. Ci è stato ricordato che vi è un provvedimento, atto Senato n. 1479, che potrebbe riprendere il proprio cammino parlamentare. Per quanto mi riguarda, come relatore, non ho certo difficoltà a che ciò avvenga e nell'ambito delle mie competenze non ho difficoltà ad accogliere la richiesta di ripresa di un dibattito in Commissione su questo provvedimento.

Un'ultima considerazione mi consentiranno i colleghi. Desidero rivolgere un doveroso ringraziamento al collega Parola che mi ha preceduto come relatore e che si è fatto carico, con grande attenzione, con grande equilibrio e con la competenza che tutti gli riconosciamo, di gran parte del lavoro svolto in Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, cercherò di contenere al massimo questo intervento, tuttavia il Governo intenderebbe interloquire in modo reale con gli interventi che si sono svolti e vorrebbe (anche con qualche rammarico, poiché alcuni senatori dopo essere intervenuti ora non sono presenti in Aula) che delle risposte che intende dare si prenda atto. Mi sembra infatti che vi siano alcuni equivoci di fondo da cui sarebbe veramente opportuno sgombrare il campo, in modo che ove vi sia dissenso questo riguardi questioni veramente di merito.

In primo luogo, in tutti o quasi gli interventi ho sentito ripetere la definizione di disegno di legge *omnibus*, un'accozzaglia di cose diverse. Vorrei che il Senato della Repubblica prendesse atto che ciò non è responsabilità di questo Governo e di questo Parlamento. Si tratta di un provvedimento che proviene da precedenti Governi, che il Parlamento di questa legislatura si è trovato. Alcune parti furono stralciate addirittura nel provvedimento collegato alla finanziaria del 1996; e in quel momento quando noi abbiamo ereditato questa situazione dai precedenti Governi era ministro il senatore Di Pietro.

Per questi motivi vi chiedo di non chiamare in causa né il Governo né la maggioranza attuali per una situazione che è pregressa, in cui è necessario certamente mettere ordine, ma rispetto alla quale nessuno ha alcuna responsabilità se non quella di provvedere a sanarla nel modo migliore possibile.

MEDURI. Si trattava sempre di centro-sinistra! È una vita che c'è il centro-sinistra!

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Questo non credo che migliori la situazione obiettiva, senatore Meduri.

Voglio subito assicurare al senatore Capaldi che le raccomandazioni da lui precedentemente rivolte – mi riferisco nello specifico a quelle

contenute nei suoi ordini del giorno – sono all'attenzione del Governo il quale in questi giorni sta redigendo gli atti attuativi della legge sulle locazioni. In particolare uno degli atti di indirizzo che deve essere realizzato dal Governo riguarda proprio la gestione del Fondo di sostegno agli inquilini e il lavoro viene realizzato attraverso un continuo colloquio con le parti sociali e le rappresentanze degli inquilini.

Per quanto concerne l'abusivismo, invece, è prevista la presentazione in sede di Consiglio dei ministri da parte del ministro Micheli di un testo organico che risolve la questione delle demolizioni, alle quali si procede, e nel contempo, per l'edilizia residenziale pubblica, dà una soluzione al cosiddetto «abusivismo di prima casa». Riteniamo che in questo modo la certezza del diritto da una parte e la solidarietà sociale dall'altra verranno tutelate.

Ringrazio il senatore Veraldi per il suo appoggio e per aver contribuito alle scelte che si sono realizzate. Avrei voluto interloquire puntualmente con il senatore Lauro che è stato certamente uno dei partecipanti più attivi al dibattito che si è svolto; spero che avrà modo di leggere quanto gli risponderò e che verrà riportato negli atti del Senato.

Vorrei ricordare innanzi tutto al senatore Lauro che non è certo l'Italia l'unico paese europeo in cui è aumentata la disoccupazione. Mi permetta il senatore Lauro di affermare che questo è un modo molto limitato di affrontare questo problema. Ciò fa sì che all'interno delle forze politiche italiane ci si accusi reciprocamente di avere delle responsabilità rispetto al milione di occupati o di disoccupati. Come non capire che siamo di fronte ad una rottura strutturale, legata in grandissima parte all'aumento vertiginoso della produttività del lavoro dovuto alla crescita accelerata di innovazione tecnologica degli ultimi cinquant'anni! Questo fenomeno di una vera e propria saturazione dei mercati porta tutte le società industriali avanzate a situazioni identiche, tanto è vero che gli indicatori della Germania o della Francia sono identici a quelli italiani.

Ritengo quindi che rappresenti un atteggiamento veramente provinciale pensare che questo sia un problema solo italiano; inquadrandolo in tal modo si perde il contorno del problema e dunque anche la possibilità di effettuare quegli interventi a carattere strutturale che tutti i paesi europei stanno portando in risposta.

Il senatore Lauro sostiene altresì che l'entrata in Europa porterà un miglioramento della qualità delle leggi. Ebbene, è inutile che io ricordi che stiamo affrontando dei provvedimenti di legge che sono così vecchi che l'entrata in Europa del nostro paese poco c'entra: dobbiamo soltanto sanare situazioni pregresse.

Afferma inoltre, sempre il senatore Lauro, che con questo provvedimento si sistema il passato, ma non si danno regole per il futuro. Qui il senatore Lauro deve mettersi d'accordo con se stesso. Non può nello stesso tempo raccomandare al Governo di rispettare puntualmente le prerogative regionali, secondo il dettato del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sollecitarlo a stabilire regole per il futuro. La materia che stiamo trattando è infatti prevalentemente di competenza delle regioni: possiamo intervenire soltanto per sanare situazioni pregresse, senza lede-

re per il futuro le competenze delle regioni, rispetto alle quali possiamo intervenire esclusivamente con atti di indirizzo e di controllo ovvero sulla base di un rapporto d'intesa raggiunto nell'ambito della Conferenza Stato- regioni.

Il senatore Lauro ha riportato ad esempio le iniziative del sindaco Albertini. Ben venga l'iniziativa del sindaco Albertini perchè questa ormai è materia di competenza non già dell'amministrazione centrale, ma delle amministrazioni locali e delle regioni.

Il senatore Lauro ha affermato poi che il disegno di legge in materia di edilizia residenziale pubblica, pur essendo molto atteso, non affronta e non risolve i problemi fondamentali. Ribadisco che i problemi dell'edilizia residenziale pubblica riguardano ormai le regioni alle quali il già citato decreto legislativo n. 112 ha trasferito integralmente la responsabilità. Al Governo resta, sebbene non interamente, un ruolo di pagatore ufficiale: stiamo discutendo infatti dell'opportunità di prevedere, proprio sul terreno dell'edilizia residenziale pubblica, una reale autonomia impositiva delle regioni. I cittadini, potendo verificare più direttamente la destinazione delle risorse, cesseranno in tal modo di attendere da una Roma lontana risposte finanziarie, che devono essere sostenute anche tramite la fiscalità. Se i cittadini potranno controllare più da vicino il ruolo della fiscalità, aumenteranno la razionalità e la democrazia.

Assumo l'impegno che il senatore Lauro ha chiesto al relatore e al Governo riguardo al disegno di legge n. 1479 presentato dal senatore Novi: non ho alcuna obiezione alla proposta di calendarizzarlo immediatamente. Ripeto tuttavia che si tratta di una materia sulla quale in gran parte cadrà la mannaia del decreto legislativo n. 112.

Per quanto riguarda l'abusivismo, ho ricordato al senatore Lauro in Commissione che il Governo si appresta a presentare un disegno di legge volto a sistemare compiutamente la materia, prevedendo un sostegno sociale per l'abusivismo relativo alla prima abitazione. Non è apparso opportuno inserire tali disposizioni nel provvedimento in esame: occorre infatti una nuova legge che disciplini tutti gli aspetti, ricordati dal senatore Lauro, sulla non trasferibilità agli eredi.

Si interviene anche sulle competenze del sindaco: in caso di inadempienza o su richiesta del sindaco stesso abbiamo preferito prevedere il trasferimento della materia al prefetto piuttosto che al giudice, stante il carattere di esecutività che ormai riveste.

Il senatore Lauro ha denunciato la difformità delle misure riguardanti i piani paesistici, che riguardano Venezia ma non Napoli. Vorrei ricordare che il provvedimento in esame non è innovativo, ma interviene per correggere alcuni aspetti della legge speciale vigente per la città di Venezia. È un provvedimento che riguarda il passato; per quanto riguarda il futuro, sta al rapporto fra Stato e regione Campania trovare eventuali risorse aggiuntive sulla base dei problemi che sono qui indicati, ma non è questa la sede.

Il senatore Lauro si chiede come vivranno gli immigrati nel nostro paese. È un interrogativo che è ben presente al Governo, però anche in questo caso invito il senatore Lauro ad essere d'accordo con se stesso. Perché non si può scendere in piazza a Milano, gridando parole d'ordine

roventi sulla immigrazione e poi qui sollevare i giusti problemi che il senatore Lauro evidenzia. Da tale leale collaborazione, che vuole risolvere i problemi e non fare demagogia, certo si possono trarre le soluzioni.

Ma vorrei tranquillizzarlo sulla preoccupazione da lui espressa. Il suo intervento ha oscillato tra richiesta al Governo di interventi e di atti e garanzia alle regioni per una serie ininterrotta di rapporti tra il Ministero dei lavori pubblici e le regioni stesse. Due giorni fa vi è stato un incontro del ministro Micheli con tutti gli assessori regionali per mettere a punto tutti gli aspetti del trasferimento di funzioni previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Ricordo che vi erano diciotto mesi di tempo: questo termine, almeno da parte della nostra amministrazione, sarà pienamente onorato.

Quanto agli interventi per gli studenti, si tratta di alcune iniziative particolari. Ma oltre agli studenti, vi sono gli anziani e gli immigrati, per cui occorrono iniziative di carattere specifico e di interesse nazionale che il decreto legislativo n. 112 riconosce ancora al Governo. Il Ministro dei lavori pubblici, se le altre amministrazioni saranno d'accordo, intende inserire nella prossima finanziaria gli appostamenti necessari per interventi di iniziativa dell'amministrazione centrale rispetto a tali problemi specifici.

La critica che viene fatta al funzionamento del rapporto tra Stato e regioni, non so come possa essere fondata. Mi sembra invece che mai come in questo anno, a decorrere dall'approvazione del decreto legislativo n. 112, vi sia stato un rapporto molto stretto tra il Governo e le regioni.

Qualche parola vorrei rivolgere al senatore Costa, che afferma che l'edilizia è assente dalle preoccupazioni del Governo, per cui ora, in modo raffazzonato, ci si troverebbe a dare risposta con il disegno di legge che stiamo esaminando.

Senatore Costa, non è questo il provvedimento. Ripeto ancora una volta, esso sana le situazioni del passato; è invece, con iniziative congiunte, che si stanno attuando con le regioni, che si interviene per il rilancio del settore. Ma attenzione, senatore Costa: lo si fa quasi totalmente nel settore della riqualificazione urbana, del recupero urbano. Quando il senatore Costa sostiene i meriti del comparto edilizio nello sviluppo economico del nostro paese, vorrei invitarlo ad una maggiore prudenza. Politiche dei decenni trascorsi, in larga misura assai discutibili, hanno enfatizzato il ruolo della proprietà privata della casa fino a livelli che ci hanno portato a situazioni non confrontabili con gli altri paesi europei. In Italia il 78 per cento delle famiglie vive in case di proprietà, contro una media europea fortemente al di sotto del 50 per cento, che facilita molto anche la mobilità nella ricerca del lavoro. Queste politiche di enfaticizzazione della proprietà privata della casa e gli incentivi alle famiglie ad avere tale proprietà, ci hanno dato interi quartieri nelle nostre città realizzati con materiali pessimi, con architetture non guardabili, quartieri interi di cui le nostre città portano soltanto vergogna.

Un rilancio in questi termini di una edilizia del nuovo costruito, non solo interverrebbe ormai in un mercato in saturazione scandito dai

due milioni e mezzo di alloggi inutilizzati, ma continuerebbe a provocare ulteriori scempi alle nostre città.

Per tali motivi, il Governo persegue con determinazione l'intervento volto alla riqualificazione urbana e al restauro (il 41 per cento). Abbiamo avuto una risposta molto significativa da parte delle imprese e dei cittadini: abbiamo ricevuto 244.000 domande per lo sgravio del 41 per cento e il CRESME stima un volume di investimenti aggiuntivi di 10.000 miliardi, senza che ci sia stata l'ombra di una colata di cemento sulle nostre città, e 3.000 miliardi di gettito aggiuntivo sull'erario. Mi sembra questa una saggia politica di rilancio delle costruzioni.

Al senatore Azzollini, ricambiando l'ironia con l'ironia, mi permetto di dire che non ritengo che la sua proposta venga dall'opposizione, in quanto si situa in un contesto culturale al quale – mi perdoni il senatore Azzollini – faceva riferimento un tempo anch'egli: è il contesto della sinistra. Non mi stupisce che le sue proposte vengano oggi recepite da un Governo che appartiene alla cultura alla quale il senatore Azzollini apparteneva. Lei, senatore Azzollini, troverà qualche modifica rispetto al testo; la prego di considerarle marginali perché hanno dovuto tener conto di quell'equilibrio nel rapporto con le regioni e con le forze politiche che, facendo salvo il contenuto delle sue proposte, lo hanno potuto incorporare.

Al senatore Bornacin, che ha invocato la riforma degli IACP... (*Il senatore Bornacin conversa al telefono*).

PRESIDENTE. Senatore Bornacin, la chiama il Governo!

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*...vorrei ricordare che in questa annosa storia del provvedimento al nostro esame, l'emendamento presentato dai senatori Maceratini e Specchia, che prevedeva un primo riordino dell'amministrazione degli IACP, è stato accolto dal Governo ed è già diventato legge, riferendosi a quella parte di questo provvedimento che il Governo introdusse nel collegato alla legge finanziaria per il 1996. Per il resto, senatore Bornacin, lei saprà che il Governo non è più competente, in quanto è materia che l'articolo 64 del decreto legislativo n. 112 del 1998 demanda alle regioni. Anzi, le regioni, nell'incontro di giovedì scorso con il Ministro, hanno chiesto che il patrimonio comunque pubblico venga totalmente trasferito ad esse, senza accettare altre proposte. C'era infatti chi proponeva altre forme, come l'onorevole Maggi del Polo, che alla Camera ha presentato una proposta volta a trasferire il patrimonio ai comuni. Le regioni chiedono cioè che sia onorato entro i tempi previsti dal citato decreto legislativo – 18 mesi – il trasferimento totale alle regioni, che poi diranno come intendono provvedere ed il ministro Micheli è orientato in questa direzione. Quindi, tale compito – ripeto – spetta alle regioni.

La informo anche, senatore Bornacin, che a fronte di 1.700.000 famiglie che avrebbero diritto all'alloggio pubblico e ad una situazione per cui di alloggi pubblici ne abbiamo a disposizione soltanto 800.000, la linea di questo Governo è assolutamente contraria a continuare politiche di dismissione, se non nei piani di vendita che le regioni e gli IACP

hanno già predisposto per le famiglie che hanno questa aspettativa. Come lei vede da questo stesso provvedimento, però, noi aiutiamo le regioni ad operare un'inversione di tendenza. Noi abbiamo bisogno di solidificare ed ampliare questo patrimonio in modo che diventi almeno dello stesso ordine di grandezza di quello dei paesi più avanzati (Francia e Inghilterra), altrimenti non riusciremo a far funzionare bene la nuova legge sulle locazioni. Vi erano, purtroppo, delle leggi pregresse, quali la legge 24 dicembre 1993, n. 560, che noi dobbiamo onorare – e lo si fa anche con interventi previsti in questo provvedimento – in modo però da non deludere le famiglie, ma da difendere il patrimonio pubblico che abbiamo drammatica necessità di ampliare – certo, come lei dice – tutelandolo con tutti quegli interventi di manutenzione di cui vi è straordinario bisogno.

Sono invece grandemente orgoglioso, senatore Bornacin, di aver ottenuto quelle risorse, pari a 20 miliardi per 35 anni, in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia perché era una vera iniquità la situazione in cui versavano questi settori. Penso di meritare qualche medaglia in proposito.

Infine, ringrazio il senatore Sarto per la sottolineatura dell'importanza dei contratti di quartiere, che vedono, anche in questo provvedimento, una ulteriore implementazione che deve far fronte alle richieste di alcune città, quali Milano, Catania e Venezia; grandi città con problemi sociali gravissimi che hanno presentato dei progetti validi ma che seguirebbero ad altri progetti. Tuttavia, il comitato esecutivo del CER, con la potestà che la legge gli riconosce, può intervenire in modo correttivo, laddove si ponessero problemi sociali gravissimi con le risorse – se voi le darete – a sua disposizione, e con queste si potranno sanare anche quei problemi.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici).

Per quanto riguarda poi, senatore Sarto, i provvedimenti di carattere urbanistico, il Governo ha cercato, d'intesa con le forze politiche, di trovare un equilibrio. Più volte ho detto che gli articoli 20, 21 e 22 del testo originario erano una condizione sui cui Forza Italia, alla Camera dei deputati, ha fortemente sollecitato il Governo. Bisognava trovare dei punti di incontro e dunque si è cercato di pervenire ad una mediazione con qualche emendamento aggiuntivo, da lei stesso suggerito, in modo che si possa sanare la situazione. Concordo, però, con lei che è nel contesto della nuova legge urbanistica che tutta questa materia dovrà trovare la sua definitiva collocazione.

Quanto alle concessioni autostradali, ho passato ore ed ore a sentire i luminari delle facoltà universitarie di Roma e non solo. Alla fine di

queste audizioni, ci è stato detto che la formulazione cui si è pervenuti, da una parte, garantisce equità alla Società Autostrade e alle altre concessionarie per le attività che lei ha posto all'attenzione di tutti; dall'altra, così come è scritta, assicura la maggiore limpidezza e trasparenza possibile dal punto di vista del bilancio. Sono un povero professore di fisica e non un tecnico del diritto; non si poteva, quindi, che ascoltare le specifiche indicazioni di merito fornite dagli esperti, che peraltro ci sono sembrate sufficientemente convincenti.

In conclusione, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al dibattito e mi scuso per la lunghezza del mio intervento. Spero proprio che, quando si riprenderanno in esame tali questioni, si tenga conto delle risposte che il Governo, ed ovviamente il relatore, hanno dato. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

VEDOVATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1, 2, 3, 4 e 5.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo invita il senatore Lauro a trasformare le parole: «impegna il Governo» nelle seguenti: «invita il Governo», poiché nella materia trattata dai suoi ordini del giorno vi sono competenze che non riguardano il solo Governo, ma in grandissima misura le regioni.

È ovvio, quindi, che il Governo non può assumere impegni a nome di queste ultime, ma può assumere l'impegno ad attivarsi in modo che le regioni stesse facciano proprie le indicazioni del senatore Lauro, sulle quali l'Esecutivo concorda totalmente.

Pertanto, se il senatore Lauro è d'accordo con la proposta da me avanzata, esprimo parere favorevole sui suoi ordini del giorno.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la informo che il senatore Lauro ha già modificato il testo degli ordini del giorno nel senso da lei indicato, comunicando le modifiche apportate alla Presidenza.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, non ne ero a conoscenza. Pertanto, in questi termini il mio parere è favorevole. Devo poi aggiungere che non esistono problemi per l'ordine del giorno n. 4, per il quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché tutti gli ordini del giorno sono stati accolti dal relatore e dal Governo, non verranno posti in votazione.

Invito il senatore segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

SPECCHIA, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo; formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.8, 7.6, 9.4, 9.11, 13.0.1, 9.54, 9.55, 21.2, 21.0.1, 22.0.100, 9.56, 10.0.1 (con riferimento al comma 5) e 22.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 25.10, 25.1 e 25.100, per i quali il parere è contrario».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3455, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti presentati dai senatori Lauro e Castelli si intendono illustrati.

VEDOVATO, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 1.100.

CAPALDI. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VEDOVATO, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, invito il presentatore al ritiro dal momento che si tratta sostanzialmente di una disciplina ampiamente organica della materia che sarebbe interamente sostitutiva e per la quale, peraltro, ho già dichiarato nella replica l'opportunità di riprenderla in sede di esame del disegno di legge n. 1479, se non vado errato.

Quanto poi agli emendamenti proposti dal senatore Castelli, essi confliggono con l'impostazione complessiva del provvedimento e quindi non posso che esprimere un parere negativo.

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, le ricordo che il primo emendamento richiede una votazione elettronica.

BARBIERI. Non è del mio Gruppo, signor Presidente.

VEDOVATO, *relatore*. Gli emendamenti 1.100 e 1.5 intendono entrambi regolare la medesima materia: esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 1.100 da me presentato e invito a ritirare l'emendamento 1.5, in caso contrario il parere è negativo.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, anche se non è presente in Aula vorrei invitare il senatore Lauro a ritirare l'emendamento 1.1, perché alcuni punti in esso contenuti possono essere trasformati in ordini del giorno che impegnino il Go-

verno, sui quali poi il Governo è disponibile ad esprimere parere favorevole.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Lauro dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 1.1 si intende decaduto.

PREIONI. Signor Presidente, aggiungo la firma e faccio mio tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.1, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Lauro e fatto proprio dal senatore Preioni.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12,45).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3455, 261, 540, 796, 1251, 1479 e 1959

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.1.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, stante l'assenza dei colleghi Lauro e Preioni, per non far decadere l'emendamento aggiungo ad esso la mia firma.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120-*bis*, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento n. 1.1, presentato dal senatore Lauro, cui i senatori Preioni e Moro hanno aggiunto la propria firma.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SERENA, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENZA. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,47).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455)

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3455

invita il Governo

ad attivarsi per la bonifica del sito denominato «Camaldoli», ubicato nel comune di Napoli (Marano).

9.3455.1. (Nuovo testo)

LAURO, TURINI

**Non posto in
votazione ***

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3455

invita il Governo

a prevedere un piano per la salvaguardia degli abitanti di Coroglio (Bagnoli), al fine di predisporre un'ideale zona per la loro residenza futura.

9.3455.2. (Nuovo testo)

LAURO, TURINI

**Non posto in
votazione ***

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3455

premessi che:

il Trattato dell'Unione europea ed il Trattato di Maastricht hanno definito quali obiettivi fondamentali dei Paesi membri la «Coesione economica e sociale» e la «Convergenza economica»;

**Non posto in
votazione ***

per il raggiungimento di tali obiettivi, fondamentale è la riduzione dei divari tra le varie regioni dell'Unione europea; tale esigenza, in un contesto mondiale caratterizzato da una competizione sempre più accanita, ha imposto all'Unione nel 1989 una prima radicale riforma dei fondi strutturali incrementando notevolmente la loro dotazione finanziaria. Con l'Agenda 2000 si intende rendere ancora più incisiva ed organica tale azione prevedendo la riorganizzazione delle aree obiettivo ed ottimizzando l'uso delle risorse per fare fronte alla riduzione dei fondi in conseguenza dei prossimi allargamenti ad est e ad ovest dell'Unione stessa;

in un quadro programmatico che tende pertanto a riequilibrare ed a migliorare in termini qualitativi il sistema Europa non possono peraltro mancare le risorse ed un'attenzione particolare per politiche di sostegno alla crescita delle aree che possono costituire modelli di sviluppo in cui la tutela dell'ambiente e il risanamento economico non solo non confliggono ma trovano opportune sinergie. Le aree protette hanno in tal senso un'importanza strategica; per poter garantire il raggiungimento di tale obiettivo e dei loro fini istitutivi non è sufficiente provvedere al ripristino, al miglioramento, alla gestione delle loro caratteristiche ed emergenze naturalistiche, ma anche garantire l'utilizzo compatibile delle risorse favorendo processi di riconversione economica e sociale;

i territori su cui insistono le aree protette sono infatti caratterizzati da situazioni di debolezza e di marginalità in quanto fuori dal sistema economico e produttivo e non inseriti nella dinamica dei rapporti socio-economici; sono pertanto interessati da fenomeni di abbandono da parte della popolazione con il conseguente venir meno delle azioni di monitoraggio e di manutenzione ambientale. In questo contesto potranno, tra l'altro, non resistere alle pressioni speculative, agli interessi particolari, che li sottrarranno all'uso sociale, alle finalità di tutela, scientifiche, eccetera. Valorizzare le risorse ambientali, culturali, le peculiarità di queste aree, migliorare le qualità della vita attraverso la sperimentazione e la realizzazione di nuovi modelli di sviluppo compatibili con tali finalità è possibile solo nell'ambito di una programmazione integrata che agisca sul complesso delle realtà interessate e garantendo continuità e significatività alle azioni di sostegno

invita il Governo

ad inserire le aree naturali protette nelle zone che hanno i requisiti di ammissione agli obiettivi prioritari nell'ambito della programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali (Agenda 2000).

9.3455.3. (Nuovo testo)

LAURO, TURINI

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

con riferimento all'articolo 14, soppresso dalla Commissione, del disegno di legge n. 3455-A "Norme per il sostegno ed il rilancio

**Non posto in
votazione ***

dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale”

premesso che:

l'articolo 14 trasferiva alle regioni l'importante compito di determinare i criteri generali sia per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia per determinare la misura degli affitti dei suddetti alloggi, nonchè per stabilire i limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;

il trasferimento di queste importanti competenze in capo alle regioni è una questione che coinvolge centinaia di migliaia di cittadini;

il conferimento delle competenze alle regioni di questa materia potrebbe comportare rilevanti conseguenze per gli inquilini e per gli assegnatari quali ad esempio la variazione dei canoni di locazione nonchè la fissazione di diversi criteri generali da regione a regione per i limiti di reddito al fine di ottenere gli interventi di cui all'articolo 14;

tali mutamenti potrebbero colpire *in primis* le persone in condizioni più disagiate,

impegna il Governo:

a prevedere le forme ed i modi di un confronto e di una partecipazione da parte delle associazioni rappresentative dei cittadini interessati, siano questi inquilini o assegnatari di alloggi, a questo importante trasferimento di competenze.

9.3455.4.

CAPALDI, CARCARINO, VELTRI

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3455 recante «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale»,

considerata l'esigenza di una immediata approvazione del disegno di legge n. 3455, che reca una molteplicità di interventi di carattere finanziario, interpretativo, di semplificazione e di sanatoria, fortemente attesi dai cittadini, dagli enti locali e diversi enti pubblici;

ritenuto, inoltre, che tale disegno di legge in taluni punti potrebbe apparire divergente dal nuovo riparto di competenze delineato in materia di edilizia residenziale pubblica dal decreto legislativo n. 112 del 1998;

rilevato, peraltro, che le disposizioni del disegno di legge n. 3455 mirano esclusivamente ad assicurare continuità attuativa a precedenti normative e non incidono sull'assetto futuro delle competenze tra Stato e regioni;

**Non posto in
votazione ***

invita il Governo

ad attuare il capo I applicandolo soltanto a fattispecie pregresse senza incidere sulle competenze assegnate alle regioni con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

9.3455.5. (Nuovo testo)

LAURO, TURINI

* Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Art. 1.

(Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni)

1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, è inserito il seguente:

«7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel *Bollettino ufficiale* della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo».

3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: «entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul *Bollettino ufficiale*» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini di cui al comma 7-bis».

4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: «il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono inserite le seguenti: «, nel quale è stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori».

5. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge».

6. Il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema è approvato dalla regione entro il 1° gennaio 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo».

7. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:

a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;

b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni».

8. Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare secondo quanto

previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;».

9. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:

«g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita. L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprietà in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente più di un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento».

10. Il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

(*)

«Art. 1. - 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi

* Assente il proponente, è fatto proprio dai senatori Preioni e Moro.

della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 3, delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquisiti fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1959, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli enti medesimi;

d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se non hanno già provveduto ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducano un alloggio a titolo di locazione e non siano in mora con il pagamento dei canoni e della spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultra sessantenni o handicappati, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere alienato a terzi.

8. Per la finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore ad otto anni.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione al 2 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo di 20 anni di anzianità anche se l'immobile risultasse costruito in data antecedente all'ultimo ventennio. A tale riduzione di tipo oggettivo è aggiunta la riduzione soggettiva relativa al reddito degli aventi diritto a presentare domanda di riscatto, pari al : 50 per cento per coloro che hanno un reddito minimo inferiore a lire 17.500.000; 30 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 17.500.000 e lire 40.000.000; 25 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 40.000.000 e lire 60.000.000; 20 per cento aggiuntivo per gli assegnatari che, all'interno delle predette fasce di reddito, hanno un'età superiore ai sessanta anni. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 20 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore del 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni ad un interesse legale agevolato pari a quello riconosciuto alle società cooperative, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale della Tesoreria dello Stato, per la finalità del comma 5.

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un

termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interessi pari al tasso legale.

19. Nelle ipotesi di cui al comma 17 si ricorre all'asta con offerta in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge possono essere alienati solo dopo che sia eluso il lasso temporale necessario al pagamento del prezzo concordato.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, dell'assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogate la legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, fatta salva l'abrogazione dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dei commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.».

Allegato B

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: AGOSTINI ed altri. – «Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia» (3327), già deferito in sede referente alla 4ª Commissione permanente (Difesa), è stato nuovamente assegnato alla Commissione stessa, in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti ad altre Commissioni, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 3284.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri la 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha approvato il seguente disegno di legge: «Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE)» (1280).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 23 dicembre 1998, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante «Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO» – la prima relazione sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO.

Detta documentazione sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

Interrogazioni

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Veneto è una regione ad altissimo rischio di incidenti stradali contendendo il triste primato di decessi sulla strada alla Lombardia e pur disponendo di un numero di veicoli circolanti pari alla metà;

che nel 1998 in Veneto sono stati rilevati 12.290 incidenti che hanno causato 407 morti e 10.071 feriti;

che in particolare i dati diffusi dalla Polstrada e relativi alle province venete sembrano essere i seguenti: Belluno 915 incidenti, 14 morti e 715 feriti; Treviso 2.977 incidenti, 119 morti e 2.940 feriti; Vicenza 1.666 incidenti, 61 morti e 1.601 feriti; Venezia 1.609 incidenti, 48 morti e 1.117 feriti; Verona 2.869 incidenti, 88 morti e 1.990 feriti; Padova 960 incidenti, 33 morti e 715 feriti; Rovigo 1.294 incidenti, 45 morti e 993 feriti;

che tra le cause principali degli incidenti mortali secondo le dichiarazioni della Polstrada ci sono l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e la distrazione;

che la provincia di Treviso è risultata, in controtendenza rispetto alle altre province dove pure i dati sono desolanti, quella che ha registrato un aumento sia nel numero degli incidenti (+2,5 per cento) che nel numero dei feriti (+11,7 per cento) rispetto all'anno precedente, risultando la terza in Italia dietro a Roma e a Milano, ma superando per numero di morti sia la regione Liguria che il Trentino-Alto Adige;

che le strade più a rischio sono in provincia di Treviso: strada statale Vicenza-Oderzo-Pordenone, la strada statale Pontebbana, la provinciale n. 102 Pontebbana-Castelfranco Veneto,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le iniziative concrete che il Governo intende attuare sul fronte della prevenzione degli incidenti stradali;

quali siano le iniziative concrete che il Ministro dei lavori pubblici intende attuare per risolvere il cronico problema della carenza di infrastrutture del Veneto, onde giungere al completamento dei raccordi ancora in fase progettuale, all'ampliamento delle autostrade e delle superstrade che necessitano di interventi e alla costruzione di quelle strade da tempo annunciate e i cui lavori non sono stati mai avviati.

(3-02533)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MIGNONE. – *Ai Ministri per le politiche agricole, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'abbandono della collina e della montagna e la mancanza di interventi idraulico-forestali, nonché di manutenzione delle opere realizzate negli ultimi decenni, accentuano il grave fenomeno del dissesto idrogeologico con grave pregiudizio per l'ambiente e costi incalcolabili, anche in riferimento alla scomposizione del tessuto economico e sociale delle comunità sconvolte dalle calamità;

che lo stesso concetto di «contabilità ambientale», assunto in sede comunitaria, correla l'investimento per la salvaguardia dell'ambiente a una serie più articolata di benefici monetizzabili e non;

che in Basilicata ben 7.300 braccianti – di cui oltre la metà donne – iscritti nelle liste di collocamento sono tutti qualificati nel settore della difesa del suolo, della realizzazione di piccole opere idraulico-forestali e relativa manutenzione, oltre che nella lotta agli incendi; fino ad oggi la forestazione è stata, e continua ad essere, uno dei pochi sbocchi

occupazionali per le aree interne; infatti, le poche giornate lavorative integrano le scarse risorse derivanti da modeste attività autonome in agricoltura e costituiscono un freno al continuo abbandono delle campagne, allo spopolamento e al degrado ambientale;

che l'attivazione, perciò, di un «cantiere verde» permanente svolgerebbe una funzione di protezione idrogeologica attraverso interventi di rimboschimento, espianto di essenze esogene e reimpianto di essenze autoctone, manutenzione e restauro dei boschi esistenti per fini produttivi oltre che protettivi delle caratteristiche naturalistiche e ambientali; con ciò, interventi innovativi di ingegneria naturalistica sostituirebbero parte degli interventi di consolidamento a base di cemento che comportano comunque un impatto ambientale;

che, intanto, nonostante gli incentivi e le facilitazioni disponibili, le attività produttive e imprenditoriali nelle aree interne non decollano e persistono inalterati i ben noti squilibri territoriali; le giornate lavorative aggiuntive per i braccianti – maggiormente concentrati e da concentrare nelle aree interne – introdurrebbero, invece, elementi di riequilibrio effettivo;

che non poche leggi, peraltro, sono utilizzabili per la copertura finanziaria di questo innovativo «cantiere verde»,

si chiede di sapere se non si ritenga utile dover inserire nell'intesa istituzionale di programma un progetto sperimentale innovativo con l'utilizzo dei braccianti forestali a tutela del territorio e delle aree interne, accelerandone al massimo la realizzazione.

(4-13664)

RONCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sono ormai anni che i funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenenti al ruolo dei «diplomati», soffrono una situazione di disagio non più tollerabile vedendosi negare ogni possibile sviluppo di carriera e di passaggio nei profili professionali superiori;

che la situazione di disagio risulta che sia stata lamentata dal suddetto personale anche con lettere e documenti nei quali veniva data una precisa e puntuale elencazione delle motivazioni che hanno portato allo stato di sofferenza della categoria dei «collaboratori tecnici antincendio»;

che, a seguito di tale situazione, alcune associazioni di categoria hanno recentemente dato il via ad una serie di manifestazioni, anche con astensioni dall'attività lavorativa, creando disagi diretti ed indiretti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quindi per l'intera collettività,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative abbia assunto o intenda assumere il Ministro in indirizzo per sanare definitivamente le giuste rivendicazioni di questa categoria.

(4-13665)

MILIO. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere quanti siano i regolamenti disciplinanti le entrate di comuni e province impugnati dal Ministero delle finanze sulla base del comma 4 dell'articolo 52 del de-

creto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, che così testualmente recita: «Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa».

(4-13666)

MURINEDDU, NIEDDU. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 13 dicembre 1998 il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Siniscola, provincia di Nuoro, il professor Rocco Celentano, ha subito un attentato dinamitardo;

che il professor Celentano è rimasto vittima anche in passato di altri quattro attentati legati alla sua attività di amministratore;

che questi gravi fatti intimidatori, più volte reiterati, senza che a tutt'oggi sia stato individuato il colpevole, hanno la proprietà di ledere la legittima agibilità democratica e di fare precipitare nell'angoscia la famiglia del professor Rocco Celentano, allo scopo di distogliere l'amministratore da una attività nella quale si è sempre distinto per specchiatà onestà e competenza nella difesa dell'interesse pubblico,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative siano state concretamente avviate dalla magistratura e dalle forze di polizia per restituire al professor Rocco Celentano e alla sua famiglia un diritto di cittadinanza che la barbara violenza di uno o pochi soggetti avversi al suo impegno nella vita politica cittadina vorrebbero togliergli;

se risulti altresì che da parte degli inquirenti sia stato fatto tutto il possibile per far sì che la malvagia e ripetuta azione criminosa abbia finalmente a cessare.

(4-13667)

PETRUCCI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza identificava come soggetti all'obbligo di munirsi di licenza del questore per esercitare la propria attività: «I fabbricanti... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose...», con relativo pagamento della tassa di concessione governativa;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», (cosiddetta «legge Bassanini»), ha stabilito all'articolo 16, comma 1, che all'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini», con la conseguenza che, dal 6 maggio 1998, le suddette categorie di «cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie o arti affini» non sono più tenute all'obbligo della licenza;

che le questure non stanno tenendo conto della norma di soppressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopraindicate (orafi, cesellatori, incastratori) l'obbligo di munirsi di licenza, con i conseguenti costi;

che le questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del settore orafa, titolari del marchio di identificazione, il versamento integrativo della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licenza, nella misura corrispondente a quella dovuta dai «fabbricanti» (pari a lire 600.000), in attuazione di quanto previsto nella circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 1997 protocollo n. 559/C-27626-12020;

che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota del 16 settembre 1998, protocollo n. 721871, rispondendo ad un quesito posto dall'associazione artigiani, orafi, argentieri, orologiai ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani, ha precisato che «rientrano nella categoria di "orafa" le imprese artigiane di oreficeria iscritte, all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985, che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di oggetti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto automatizzate»; ha altresì chiarito espressamente che «il possesso del marchio di identificazione (prescritto dalla legge n. 46 del 1968 recante «Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi») non produce automaticamente la qualifica di fabbricante in senso giuridico»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che da quanto descritto deriva innanzitutto che l'orafa, come sopra definito, anche se in possesso del marchio di identificazione, non assume la figura giuridica di fabbricante sempreché non esegua lavorazioni completamente automatizzate;

se sia altresì a conoscenza che dal 6 maggio 1998 la figura giuridica dell'orafa per lo svolgimento dell'attività, anche di produzione, non richiede più il possesso della licenza né del suo rinnovo (con il pagamento della tassa di concessione governativa di lire 120.000);

se non ritenga doveroso modificare la citata nota del 20 dicembre 1997, protocollo n. 559/C, tenendo conto dei chiarimenti del Ministero dell'industria, affinché le strutture che dipendono dal suo Dicastero procedano nell'applicazione della normativa alla luce dei chiarimenti forniti dal competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei nuovi provvedimenti legislativi.

(4-13668)

DIANA Lino. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che sono trascorsi più di tre anni dalla promulgazione della legge 6 ottobre 1995, n. 425, in cui si prevedeva (articolo 3) che con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio estero, sentite le associazioni di categoria

maggiormente rappresentative, sarebbero state emanate le disposizioni di attuazione della legge ed i requisiti che dovrebbero essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1;

che l'incertezza interpretativa della legge sta causando seri problemi di ordine pubblico che stanno portando a sequestri indiscriminati di apparecchi elettronici per videogiochi con pesanti riflessi sul piano occupazionale;

che l'incertezza giuridica sta facilitando la penetrazione sempre più massiccia della malavita nel settore suinducato e sta sottraendo risorse all'erario,

si chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno ritardato finora l'emanazione delle disposizioni applicative delle norme citate e quali siano i tempi entro i quali il Governo si propone di dare attuazione alla legge.

(4-13669)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Prepresso:

che, sussurrata ma ripetitiva e persistente, circola fra i palazzi romani della politica la voce che il Governo italiano, ed in particolare il Ministero dell'interno, abbia fatto pervenire al *leader* del PKK, Ocalan, una «buonuscita» in valuta pregiata dell'ammontare equivalente ad alcune centinaia di miliardi di lire, accreditata in sito bancario del paese di destinazione del personaggio curdo, somma attinta ai ben noti e discussi fondi riservati del Ministero dell'interno;

che, ponendo a disposizione del *leader* del PKK aeromobile dell'azienda abitualmente preposta all'effettuazione dei «servizi di Stato discreti», il Governo italiano – contrariamente a quanto più volte affermato – era ed è a conoscenza della destinazione primaria del signor Ocalan, la cui partenza è stata agevolata in misura superiore al necessario ed al consentito (particolare che contribuisce a rendere credibile la voce di cui al precedente capoverso),

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio sia in grado di escludere tassativamente che al signor Ocalan siano state corrisposte, da parte di organismi italiani «buonuscite», gratifiche, contributi spese o comunque altre somme di denaro a qualsiasi titolo e che il Governo italiano, o organismi e/o persone da questo delegati, abbiano negoziato con il signor Ocalan la di lui partenza dall'Italia (compreso l'impegno a non rendere nota la di lui destinazione);

le modalità con le quali è stata organizzata la partenza del signor Ocalan dall'Italia con aeromobile dell'azienda abitualmente preposta all'effettuazione dei «servizi di Stato discreti», di proprietà pubblica ed i nomi e le qualifiche delle persone che hanno concordato tempi, modalità e destinazione di detta partenza.

(4-13670)

GIOVANELLI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che a partire da mercoledì 13 gennaio, in seguito alla segnalazione di un privato cittadino alle autorità competenti, la zona pedecollinare della provincia di Reggio Emilia è stata luogo del ritrovamento di una serie di fusti contenenti materiali pericolosi, finora genericamente identificati come solventi e altri scarti industriali;

che fino a oggi, martedì 19 gennaio, gli uomini del Corpo forestale dello Stato, i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia-Romagna e il personale della polizia municipale, coadiuvati nell'impegno quotidiano di setacciamento del territorio da alcuni volontari, hanno rinvenuto: ad Albinea, 3 fusti e 10 contenitori plastici nel rio Lavachiello, 4 fusti di plastica in un fossato lungo via Melati, 6 fusti da 25 chili sul greto del torrente Lodola; a Baiso 6 fusti metallici da 200 litri rinvenuti nel rio Spigone; a Scandiano, 2 fusti da 200 litri nel fossato che costeggia via Montanara, 1 fusto da 50 chili, 4 da 25 chili e 7 pacchi di polvere nel fossato di via Molinazza; a Viano, 5 fusti da 200 litri rinvenuti nel rio Faggiana in località Rondinana;

che nei fusti di metallo e in quelli di plastica sono stati trovati liquidi maleodoranti riconducibili alla macrocategoria chimica dei solventi organici, utilizzati nell'industria per i cicli di verniciatura; i tecnici dell'ARPA Emilia-Romagna, che continuano le ricerche in laboratorio, stanno cercando di risalire alle aziende produttrici, anche se la complessità delle miscele rende difficile l'esatto riconoscimento delle sostanze; nei contenitori sono state pure trovate polveri, anch'esse rifiuti industriali pericolosi;

che la collocazione dei fusti e dei pacchi – in aperta campagna, sui greti di fiumi e torrenti, in luoghi ben nascosti dalla vegetazione – fa pensare, più che all'abbandono doloso di un singolo responsabile, a un'attività criminale organizzata di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, che si configurerebbe come reato penale connesso a quello dell'associazione a delinquere;

che la questione assume carattere di gravità e di emergenza in quanto è da tempo documentato anche al nord d'Italia l'operare criminale delle associazioni di stampo mafioso nel settore lucroso dello smaltimento dei rifiuti, specie se pericolosi (le cosiddette ecomafie); in questo caso l'elenco dei contenitori ritrovati sarebbe destinato a estendersi; il Corpo forestale dello Stato ha infatti già impegnato un elicottero per l'ispezione aerea dei luoghi alla ricerca di altri punti di scarica nei dintorni;

considerato:

che le sostanze così illegalmente smaltite sono apparse, anche se a un esame non ancora approfondito dei tecnici esperti, altamente pericolose per la salute dei cittadini e gravemente inquinanti per l'ambiente, in particolare per il terreno e per le acque;

che il generico ricorso alla magistratura per tutti gli illeciti di natura ambientale ha finito con l'omogeneizzare, anche di fronte ai media e all'opinione pubblica, la loro gravità; le attività dolose e criminali contro la salute e l'ambiente vanno invece distinte dai semplici illeciti – legati all'inosservanza di limiti, per negligenza e incapacità di adeguarsi

alle norme ambientali e che non causano pericolo diretto per la vita umana e per l'integrità degli *habitat* e delle risorse e sono per questo soggette a sanzioni amministrative – e vanno punite con gli strumenti forniti dal diritto penale e stroncate fin dalle loro prime manifestazioni;

che è la prima volta che si verificano episodi del tipo di quelli descritti nella provincia di Reggio-Emilia, mentre è provata l'infiltrazione in altri settori della malavita organizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti suesposti;

quali siano esattamente le misure di intervento messe in atto dalle autorità competenti e se sia possibile attraverso le analisi di laboratorio risalire alle industrie produttrici dei rifiuti pericolosi;

se non si ritenga opportuno sollecitare un'indagine approfondita per verificare l'estensione del fenomeno anche nelle zone circostanti e nell'intera regione, e per punire i colpevoli del reato suesposto;

se non si ritenga opportuno verificare se vi siano stati episodi di inquinamento del terreno e delle acque nei luoghi in cui sono stati ritrovati i fusti.

(4-13671)

MUNDI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la signora Adelina De Pasquale, per la vendita della sua autovettura, il 13 dicembre 1993 rilasciava procura notarile a Rocco Spinelli, residente in Pescara;

che contestualmente alla procura l'interessata consegnava anche l'autovettura;

che in data 22 dicembre 1997 dall'Ufficio del registro di San Severo (Foggia) le veniva notificato processo verbale di accertamento e di liquidazione, distinto dal n. 94006193, per l'omesso pagamento della tassa di circolazione relativa al 1° e 2° quadrimestre del 1994;

che, in base alla legge n. 449 del 1997 e in virtù della cennata procura la signora De Pasquale, in sede di autotutela, ha presentato il 12 marzo 1998 istanza per l'annullamento del cennato processo verbale all'ufficio competente, il quale con nota del 13 novembre 1998 ha informato la medesima che la sua istanza non poteva essere accolta atteso che «la procura a vendere non rientra fra i documenti idonei, previsti dall'articolo 17, legge n. 449 del 1997» (circolare 112/E dell'11 maggio 1998 del Dipartimento delle entrate affari giuridici);

che questo tipo di risposta lascia perplessi in quanto non può revocarsi in dubbio che, in presenza di una procura notarile, sono applicabili le due disposizioni, introdotte nell'ambito dell'articolo 94 del codice della strada, riformulato dal comma 18 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 1997, e cioè inesistenza del presupposto giuridico per la applicazione della tassa (comma 7), assenza della titolarità del bene (comma 8), specie quando è pacifico che il possesso dell'autoveicolo è detenuto dal procuratore, che va qualificato usufruttuario;

che quanto detto si evince dalla contravvenzione al codice della strada elevata in Pescara;

che l'assunto sulla validità della procura per l'applicazione dei commi 7 e 8 del nuovo articolo 94, come sopra cennato, non può dirsi peregrino, altrimenti uffici del registro del Lazio non avrebbero proceduto all'annullamento delle procedure di riscossione sulla base di tale documento;

che verosimilmente detti uffici si sono basati sulla sentenza n. 10.794/1997 del 29 maggio 1997 della Cassazione civile, I sezione, ove si legge perdita di possesso, sull'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e sul decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, ove si parla di perdita di disponibilità dell'autoveicolo;

considerato che le regioni non sono «Stati autonomi»,
si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro interrogato sul fatto che funzionari di Ufficio del registro della regione Puglia assumono decisioni differenti da quelli, per esempio, del Lazio;

se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare tali situazioni incresciose che non trasmettono sicurezza e tranquillità al cittadino che, ovviamente, ha un'unica pretesa, quella di essere trattato alla pari degli altri corregionali, nel rispetto dei principi costituzionali.

(4-13672)

CURTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere:

quanto sia costata complessivamente allo Stato italiano la vicenda Ocalan;

se corrisponda al vero che per abbandonare il nostro paese il leader del PKK abbia richiesto esorbitanti somme di denaro per sè e per lo Stato estero che avrebbe deciso di dargli ospitalità;

se corrisponda la vero il fatto che addirittura per la sua messa in libertà sia stato assunto un impegno con la Libia, impegno che vedrebbe a totale carico del nostro paese l'onere relativo alla ricostruzione di un tratto di ferrovia libica per un costo complessivo aggirantesi intorno ai trenta miliardi;

se tutto ciò dovesse corrispondere al vero, a quali fonti si dovrebbe attingere per fare fronte a tale impegno economico;

se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover riferire sulla vicenda in Parlamento per chiarire i punti oscuri su una vicenda dai contorni fortemente inquietanti.

(4-13673)

CURTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere:

il costo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate operate complessivamente in Puglia, nonchè l'incidenza sulle singole province pugliesi;

i risultati conseguiti nella lotta alla criminalità comune ed organizzata, nonchè l'utilità delle stesse intercettazioni nell'azione di contrasto nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione;

se corrispondano altresì al vero le notizie dell'esistenza di un conto riservato da utilizzare per le intercettazioni non espressamente autorizzate, ma comunque effettuate nell'ambito di una complessiva azione ricognitiva priva però di obiettivi specifici;

se siano stati riscontrati abusi nel sistema complessivo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e quali iniziative il Presidente del Consiglio intenda assumere per evitare tali abusi.

(4-13674)

BUCCIARELLI, FALOMI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che dal mese di dicembre 1998 opera nella zona di Firenze e della Toscana l'emittente radiofonica locale «RTL Firenze» che risulta organizzativamente collegata alla emittente radiofonica nazionale «RTL HIT Radio» della quale utilizza la stessa denominazione, la stessa testata e lo stesso marchio (RTL);

che tale situazione risulta vietata dall'articolo 19 della legge n. 223 del 1990 che stabilisce, tra l'altro, che non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale e che alla titolarità della concessione sia equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 223 del 1990 (che fa riferimento sia al controllo o collegamento in senso tecnico, sia all'ipotesi di influenza dominante);

che l'esercizio di una emittente radiofonica nazionale e di una emittente radiofonica locale contraddistinte con la stessa denominazione, testa e marchio (RTL), è fonte di alterazione degli equilibri del mercato pubblicitario sia locale che nazionale,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministero delle comunicazioni intenda assumere per garantire il rispetto della legge e per tutelare la posizione delle emittenti radiofoniche locali toscane.

(4-13675)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da qualche settimana sulla mura della città di Napoli sono stati affissi manifesti che inneggiavano alla ribellione; il testo recita testualmente: «Ribellarsi è giusto. Ribellarsi è ora», a firma di un partito della precedente coalizione governativa;

che dopo qualche giorno, sabato 10 gennaio 1998, dopo un concentramento di varie sigle, quali centri sociali, disoccupati o pseudo tali e delinquenti comuni, il corteo ha preso d'assalto il Museo archeologico nazionale bruciando la bandiera italiana ed europea, assaltando successivamente la sede del Movimento sociale italiano allo Spirito Santo e la Federazione di Alleanza nazionale in via Bellini;

che l'incendio delle due bandiere e l'assalto alle sedi politiche sono stati filmati da operatori televisivi;

che dalle riprese si evince il totale disinteresse delle forze di polizia presenti sul posto e che nulla hanno fatto per prevenire e reprimere tali nefandi episodi;

che questi ultimi drammatici avvenimenti seguono altri episodi di guerriglia urbana che da tempo tengono la città di Napoli prigioniera di facinorosi e di gruppi di bande politiche che, in ossequio ad ordini impartiti, fanno leva sulla disperazione sociale;

che la collusione tra bande di estremisti e frange di camorristi – che a parere dell'interrogante sono annidati nelle costellazioni di sigle dei senza lavoro – mina la sicurezza del territorio,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di chi non ha impartito direttive per scongiurare tali eclatanti episodi di violenza;

se non si intenda avviare un'attenta, scrupolosa indagine da parte del Dicastero in indirizzo per accertare eventuali collusioni tra poteri istituzionali e bande di teppisti che da tempo imperversano nella città di Napoli.

(4-13676)

GIARETTA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, identificava come soggetti all'obbligo di munirsi di licenza del questore per esercitare la propria attività «I fabbricanti... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose...», con relativo pagamento della tassa di concessione governativa;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha stabilito all'articolo 16, comma 1, la soppressione dell'obbligo di licenza per le suddette categorie;

che risulta che le questure, sulla base anche della circolare del Ministero dell'interno, protocollo n. 559/C 27626-12020, continuano ad imporre l'obbligo di munirsi di licenza, chiedendo alle imprese del settore orafo titolari del marchio di identificazione il versamento integrativo della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licenza nella misura corrispondente a quella dovuta dai fabbricanti;

che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha precisato con propria nota interpretativa che il possesso del marchio di identificazione prescritto dalla legge n. 46 del 1968 non produce automaticamente la qualificazione di fabbricante,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda emanare le opportune direttive per dare piena attuazione al decreto legislativo n. 112 del 1998, riconoscendo la peculiarità dell'attività artigianale di orafo che, anche se in possesso di marchio di identificazione, non assume la figura giuridica di fabbricante non svolgendo lavorazioni completamente automatizzate e non deve essere più soggetto alla licenza di pubblica sicurezza, in armonia con l'intendimento semplificatore per le attività economiche che regge tutto il decreto legislativo n. 112 del 1998.

(4-13677)

CURTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con provvedimento del provveditore agli studi di Cagliari veniva disposta l'utilizzazione per l'anno scolastico 1998-99 della professoressa Francesca Santarelli – titolare DOS – area AD04 –, in servizio presso la sede staccata del liceo artistico di Quartu S. Elena, alla sede centrale del medesimo liceo in Cagliari;

che con atto dello stesso provveditore agli studi di Cagliari, n. 128 del 10 novembre 1998, notificato in data 18 novembre 1998 dal preside del liceo artistico di Cagliari, veniva formalizzato alla professoressa Monica Caddeo, docente a tempo indeterminato – titolare DOS – area AD04 – in servizio presso la sede centrale di via Dettori del liceo artistico di Cagliari, l'utilizzo presso l'istituto tecnico femminile «Deledda» di Cagliari;

che con provvedimento n. 128/1 del 25 novembre 1998 il provveditore agli studi, per indisponibilità di posti presso l'istituto tecnico femminile «Deledda» di Cagliari, utilizzava nuovamente la professoressa Monica Caddeo presso l'istituto professionale per i servizi sociali «Pertini» di Cagliari;

che la professoressa Monica Caddeo, in data 4 agosto 1998, aveva chiesto nei termini previsti dalle disposizioni ministeriali, nell'apposita sezione «E» del modello predisposto dall'amministrazione, protocollato presso il liceo artistico di Cagliari in data 10 agosto 1998, protocollo n. 4333, di essere confermata per il corrente anno scolastico 1998-99 presso il liceo artistico di Cagliari in cui era stata utilizzata e confermata nell'anno scolastico 1997-98, e in quelli precedenti per l'insegnamento del sostegno-area AD04-;

che la predetta richiesta era stata formulata solo *ad abundantiam*, atteso che l'articolo 24-bis, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 93 del 30 marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni prevede la proroga d'ufficio della utilizzazione predisposta nell'anno scolastico precedente «a meno che i docenti stessi non chiedano ed ottengano l'utilizzazione su posti di sostegno in altre scuole ed istituti», talché, di fatto, la professoressa Caddeo ha continuato a prestare servizio presso il liceo artistico di Cagliari sino a quando non le è stato notificato il primo impugnato provvedimento di utilizzazione (n.128 del 18 novembre 1998);

che risulterebbe che pure la controinteressata professoressa Francesca Santarelli avesse chiesto per il corrente anno scolastico 1998-99, nei termini e con le medesime procedure, la conferma del posto occupato nel precedente anno scolastico 1997-98 presso la sede staccata di Quartu S. Elena, ove di fatto avrebbe continuato a prestare servizio sino alla data di notifica del provvedimento di utilizzazione;

che i già richiamati provvedimenti dovrebbero ritenersi totalmente nulli ed improduttivi di effetti giuridici in quanto probabilmente ravvisantesi eccesso di potere ed errore nei presupposti di fatto, nonché possibile violazione e anomala applicazione dell'articolo 461 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; dell'articolo 21, legge n. 104 del 5 febbraio 1992; dell'ordinanza ministeriale n. 93 del 30 marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni; della circolare ministeriale n. 337 del 30 luglio 1998; del CCDN

del 29 maggio 1998; del decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998;

che i docenti con contratto a tempo indeterminato per insegnamento del sostegno in favore degli alunni handicappati negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica non sono titolari di sede, ma vengono, di volta in volta, utilizzati per aree disciplinari dal provveditore agli studi su posti disponibili per l'intero anno scolastico, sicché, sulla base di tali procedure la professoressa Monica Caddeo era stata utilizzata e confermata negli anni scolastici precedenti per l'insegnamento di sostegno - area AD04 - presso la sede centrale del liceo artistico di Cagliari e la professoressa Francesca Santarelli, per l'insegnamento di sostegno - Area AD04- presso la sezione staccata di Quartu S. Elena nel precedente anno scolastico 1997-98;

che, sussistendo la disponibilità di posto nel corrente anno scolastico 1998-99 sia presso la sede centrale di Cagliari che presso la sezione staccata di Quartu S. Elena, le predette avrebbero dovuto mantenere ciascuna la propria sede, stante il principio della proroga d'ufficio, peraltro suffragata da espressa richiesta scritta di conferma da parte di entrambe le docenti;

che la proroga doveva e poteva essere disposta trattandosi di operazione precedente tutte le altre, anche quella dell'utilizzazione, la quale, ai sensi del terzo comma del citato articolo 24-bis dell'ordinanza ministeriale n. 93 del 1991, andava disposta sui posti che sarebbero residuati dopo le avvenute conferme;

considerato:

che la professoressa Francesca Santarelli andava confermata d'ufficio nella sede occupata in precedenza sia per disponibilità del posto nel corrente anno scolastico 1998-99, sia per averne, l'interessata, fatta esplicita richiesta;

che, seppure il provveditore agli studi avesse, in via del tutto ipotetica, considerata valida la richiesta della professoressa Santarelli di essere utilizzata presso la sede centrale del liceo artistico di Cagliari, il provvedimento sarebbe ugualmente illegittimo in quanto adottato non su un posto vacante e disponibile, ma su un posto già occupato da altra docente;

che tale principio risulta essere valido anche per le operazioni di utilizzazione dei docenti beneficiari, come la professoressa Santarelli, della legge n. 104 del 1992, articolo 21, il quale prevede nella assegnazione della sede un diritto di scelta prioritaria solo tra le «sedi disponibili»;

che il già citato decreto provveditoriale di utilizzo della professoressa Santarelli si palesa illegittimo anche per la violazione dell'articolo 461, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 che dispone testualmente che «non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il 20° giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive» (cui sono assimilati i DOS);

che sempre l'articolo 461 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, al secondo comma, prevede che «i provvedimenti che com-

portino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il 20° giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvo gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno successivo»;

che, in conseguenza, iniziando l'anno scolastico il 1° settembre, sarebbe stata consentita una movimentazione del personale entro il 20 settembre, e non certamente con provvedimento, il primo, recante la data del 10 novembre 1998;

che l'illegittimità sopra segnalata sussisterebbe dall'ipotesi che si voglia prendere come termine *a quo* non quello del 1° settembre 1998, ma quello successivo all'inizio delle attività didattiche, come stabilito dalla circolare ministeriale n. 337 del 30 luglio 1998 che, al punto 7, fissa tale data al 21 settembre 1998;

che, anche in caso di tale sin troppo estensiva ipotesi interpretativa, i termini per eventuali spostamenti di personale non potevano superare la data del 10 ottobre 1998;

che, nel merito, tali utilizzazioni si appalesano anche in contrasto con varie disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 337 del 1998 e nel decreto ministeriale n. 331 del 1998 e nel CCDN del 29 maggio 1998, in quanto andrebbero a turbare sia la continuità didattica che la legge ritiene presuntivamente ormai instaurata, sia il regolare e tempestivo inizio dell'anno scolastico,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire al fine di consentire l'annullamento dei provvedimenti n. 128 del 10 novembre 1998 e n. 128/1 del 25 novembre 1998, sì da determinare nei confronti della professoressa Caddeo l'immediata reintegrazione nel posto che occupava presso la sede centrale del liceo artistico statale di via Dettori di Cagliari, con la riconferma, quindi, della stessa cattedra tenuta sia nel decorso anno scolastico 1997-98 che in quello corrente fino al 18 novembre 1998, data di notifica del primo degli atti impugnati.

(4-13678)

